

relativo bando, completo di allegati, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Torino ed all'Albo aziendale GTT, può essere ritirato presso Segreteria Generale GTT - C.so F. Turati 19/6 - Torino - tel. 011/5764.1 ed è disponibile al Sito Internet www.gtt.to.it (Area Fornitori). Informazioni: Ufficio Appalti GTT - tel. 011/5764.754 (centralino 5764.1).

Il Responsabile del Procedimento  
Claudio Baudino

Il Presidente  
Giancarlo Gulati

15

Presidio residenziale per Anziani G. Baulino - Caselle Torinese (Torino)

**Avviso di gara per pubblico incanto per il servizio di ristorazione**

A favore degli ospiti del Presidio (attualmente 38) per il periodo 1.11.2005/30.4.2007

Base di gara: Euro 4,50 oltre IVA per ciascun pasto principale erogato per complessivi euro 9.00/giorno/ospite. Importo presunto euro 187.245,00 più IVA. Modalità di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa secondo i parametri e con le modalità riportati nel capitolato d'appalto.

Presentazione offerte: ore 12:00 del 20 settembre 2005

Gara: ore 9.00 del giorno 21 settembre 2005

Il bando integrale è affisso all'albo pretorio del Comune di Caselle T.se ed è disponibile presso il Presidio in via Torino 99, 10072 Caselle T.se tel/fax 0119961235

Caselle T.se, 23 agosto 2005

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giovanni Verderone

16

Presidio residenziale per Anziani G. Baulino - Caselle Torinese (Torino)

**Avviso di gara per pubblico incanto per il servizio di assistenza tutelare infermieristico, fisioterapico e generali**

Periodo 1.11.2005/30.4.2007 importo a base di gara: euro 821.392,00

Modalità di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa secondo i parametri e con le modalità riportati nel capitolato d'appalto.

Presentazione offerte: ore 12:00 del 30 settembre 2005

Gara: ore 9.00 del giorno 3 ottobre 2005

Il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione alla GUCE in data odierna e affisso all'albo pretorio del Comune di Caselle T.se.

Caselle T.se, 23 agosto 2005

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giovanni Verderone

17

## ANNUNCI LEGALI

### ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Scopello (Vercelli)

**Accordo di programma tra il Comune di Scopello e Comune di Scopa finalizzato alla realizzazione dei lavori di sistemazione della strada in località Frasso**

L'anno duemilacinque, il giorno....., del mese di giugno, presso il Palazzo Municipale del Comune di Scopello in Via Mera civ. 3

tra

Il Comune di Scopello, Ente Proponente, rappresentato da Novarina Giorgio, Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede Comunale

e

Il Comune di Scopa, rappresentato da Gianotti Fausto, Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede Comunale in Fraz. Villa di Scopa,

Premesso che:

La Frazione Frasso appartiene geograficamente al territorio del Comune di Scopello anche se la strada che conduce alla Frazione medesima ricade in parte sul territorio del Comune di Scopello ed in parte sul territorio del Comune di Scopa. Stante la predetta situazione territoriale la realizzazione degli interventi, separatamente in base alla competenza territoriale da parte di ogni singolo comune, non è tecnicamente ragionevole, né economicamente conveniente stante l'esigenza di garantire l'uniforme esecuzione e la contemporanea attuazione delle opere stesse.

Considerato che:

- a seguito di informali incontri occorsi tra le Amministrazioni coinvolte è emersa la concorde volontà di programmare in modo unitario la realizzazione delle opere di sistemazione della strada in modo da unificare gli sforzi e rendere accessibile, senza i pericoli attualmente in atto, il transito sulla predetta strada;
- lo strumento individuato per coordinare gli interventi è quello dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7, comma 6, della legge 109/1994;

Tutto ciò premesso e considerato tra le amministrazioni interessate si conviene e si stipula il seguente:

Accordo di programma

Articolo 1  
Premesse

1.1 Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, insieme agli atti amministrativi e tecnici allegati.

Articolo 2  
Finalità ed obiettivi

2.1 La estensione della Strada per la Frazione Frasso si sviluppa nei territori contigui del Comune di Scopello e del Comune di Scopa.

2.2 L'obiettivo del presente Accordo di Programma consiste nel ricercare i finanziamenti necessari, provvedere alla realizzazione delle opere opportune a rendere funzionale ed accessibile in modo più consono e senza pericolo da parte di tutti coloro che abitano o vogliono raggiungere la Frazione Frasso, nonchè definire in comune accordo modalità d'intervento per ciò che concerne la

manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di collegamento.

2.3 L'intervento previsto mira quindi a risolvere i gravi problemi di ordine pratico e strutturale della strada di collegamento alla Frazione Frasso che risulta essere inadeguata ed in cattivo stato di manutenzione.

#### Articolo 3

##### Approvazione ed applicazione del progetto

3.1 I sottoscrittori con il presente accordo di programma stabiliscono di voler concordare in modo unitario la realizzazione dei progetti che dovranno essere realizzati per la sistemazione della strada in funzione dei finanziamenti che all'uopo verranno accordati.

3.2 I sottoscrittori intendono altresì individuare le modalità per la gestione e la manutenzione della strada sita sul territorio dei due Comuni così come descritto nel successivo art. 10. In considerazione del dichiarato utilizzo della strada per la fraz. Frasso ogni spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendesse necessaria, dopo l'individuazione da parte del collegio di vigilanza di cui all'art. 10, si intende suddivisa in capo alle due Amministrazioni per una quota pari al 70 % al Comune di Scopello e per il 30 % al Comune di Scopa.

3.3. Nello stesso tempo i sottoscrittori intendono mettere in comune tutti i finanziamenti già concessi a ciascuno.

3.4. Le parti si impegnano a dare attuazione agli interventi concordati nel presente Accordo ed a concluderne la realizzazione secondo l'articolazione temporale riportata nel successivo articolo 8, salvo modifiche, rimodulazioni e proroghe concordate tra le parti.

3.5 Il presente accordo è approvato, ex art. 34, comma 4° D.Lgs 267/2000, mediante atto formale del Sindaco di Scopello ed è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.

3.6 Ulteriori scadenze precise ed inderogabili potranno essere indicate in eventuali, successive integrazioni del presente Accordo da stipulare con le stesse modalità.

3.7 Il presente accordo non costituisce variante al PRG in quanto l'intervento previsto è conforme al medesimo secondo la dichiarazione di conformità allegata sub. "A"

#### Articolo 4

##### Contenuti

4.1 Il programma illustrato ai punti precedenti prevede una serie di iniziative finalizzate a:

- scelta del progettista e Direttore dei lavori;
- predisporre ed approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi dell'opera;
- scelta del sistema di gara;
- appaltare ed eseguire gli interventi;
- mantenere nel tempo la funzionalità dell'opera;
- sorvegliare per il corretto utilizzo dell'opera in condizioni di sicurezza;

#### Articolo 5

##### Impegni del Comune di Scopello

5.1 Il Comune di Scopello, in qualità di Ente proponente, si impegna:

- a reperire, in accordo con il Comune di Scopa, i finanziamenti necessari per la esecuzione delle opere necessarie alla sistemazione della strada per la Frazione Frasso;
- a recepire i finanziamenti all'uopo già acquisiti dal Comune di Scopa per la sistemazione della strada in parola per gli adempimenti conseguenti e susseguenti;

- a mettere a disposizione i finanziamenti già ricevuti e destinati alla sistemazione della Frazione Frasso;

- a predisporre a propria cura le operazioni di affidamento degli incarichi professionali per la redazione dei progetti nonché ad affidare e gestire le diverse fasi progettuali (preliminare, definitiva ed esecutiva) delle opere ai sensi della L. 109/94 e s.m.i., nonché del relativo regolamento di attuazione;

- ad individuare a propria cura e spese la figura del Direttore dei Lavori nonché quella del Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 sia in fase di progetto che in fase di esecuzione nonché quella del collaudatore;

- ad acquisire tutti i prescritti pareri ed autorizzazioni di legge che si renderanno necessari per la esecuzione delle opere;

- a consentire la gestione di tutta la procedura esecutiva dell'opera sul suo territorio all'uopo delegando il Comune di Scopa al fine di conseguire il comune obiettivo della sistemazione della strada per la Frazione Frasso;

- a mantenere nel tempo la funzionalità dell'opera (art.10);

- a sorvegliare per il corretto utilizzo dell'opera in condizioni di sicurezza.

#### Articolo 6

##### Impegni del Comune di Scopa

6.1 Il Comune di Scopa si impegna:

- a cedere al Comune di Scopello le somme già ricevute per il finanziamento delle opere di manutenzione e sistemazione della strada per la Frazione Frasso (punto 3.2.);

- a cedere al Comune di Scopello le somme che in futuro perverranno dirette al mantenimento e sistemazione della strada per la Frazione Frasso;

- a mantenere nel tempo la funzionalità dell'opera;
- a sorvegliare per il corretto utilizzo dell'opera in condizioni di sicurezza.

#### Articolo 7

##### Tempi di realizzazione

7.1 Gli Enti partecipanti al progetto nonché sottoscrittori del presente accordo garantiscono la rapida attuazione del presente Accordo.

7.2 L'attuazione delle iniziative dovrà rispettare la seguente tempistica:

Il Comune di Scopello:

- una volta ricevuto il finanziamento dovrà predisporre ed approvare, previo l'acquisizione dei pareri obbligatori, di volta in volta necessari, di cui al successivo art. 10, lettera d):

- a) gli atti necessari alla scelta del progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 sia in fase di progetto che in fase di esecuzione, entro 60 giorni dal ricevimento del relativo finanziamento;

- b) acquisizione della relativa progettazione preliminare nei successivi 60 giorni dall'avvenuto incarico al progettista individuato;

- c) il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto preliminare e comunque entro i 60 giorni successivi dall'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni di legge;

- d) il progetto esecutivo dell'opera entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo o dall'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni necessarie;

- e) l'affidamento dei lavori e la stipula del relativo contratto dei lavori dovrà avvenire nei successivi 60 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo.

## Articolo 8

## Competenze ad opera ultimata

8.1 Ad avvenuta ultimazione dell'opera in progetto il Comune di Scopello ne darà comunicazione al Comune di Scopa, provvedendo alla rendicontazione delle somme assegnate.

8.2 I Comuni di Scopello e Scopa con apposito verbale di consegna in contraddittorio assumeranno in carico le opere realizzate lungo la strada per la Frazione Frasso che si sviluppa nei territori contigui dei due Comuni interessati, garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque gli interventi necessari per assicurare la corretta fruizione della strada stessa, secondo le indicazioni contenute all'art. 3.2;

## Articolo 9

## Durata

9.1 Il presente Accordo di Programma si considererà attuato nel momento in cui la realizzazione delle opere sarà completata.

9.2 Il presente Accordo di Programma ha, comunque, una durata di anni 3 (tre), ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso unanime dei soggetti firmatari.

9.3 I tempi di durata dell'Accordo potranno essere modificati ed integrati, su proposta di uno dei soggetti firmatari e saranno approvate e sottoscritte dai firmatari dell'Accordo stesso con le stesse procedure seguite per la stipulazione del presente Accordo.

## Articolo 10

## Collegio di Vigilanza ed attività di controllo

10.1 Al fine di rendere operativi gli accordi sopra descritti, le parti convengono di procedere alla costituzione di un "Collegio di Vigilanza", ex art. 34, comma 7, D.Lgs. 267/2000, con compiti di monitoraggio e controllo sull'applicazione del presente Accordo di Programma, circa l'espletamento delle procedure necessarie alla realizzazione delle opere, attraverso un impegno comune volto al superamento di tutti i possibili fattori imprevisi che possono rallentare il percorso dell'iniziativa.

10.2 Detto organismo sarà composto da:

- Il Sindaco del Comune di Scopello (o suo delegato)
- Il Sindaco del Comune di Scopa (o suo delegato)
- L'Assessore ai lavori pubblici del Comune di Scopello (o suo delegato)
- L'Assessore ai lavori pubblici del Comune di Scopa (o suo delegato)
- Il Segretario di uno dei due Comuni avrà la funzione di verbalizzante;

10.3 Il collegio di vigilanza, in particolare:

- a) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
- d) esprime parere obbligatorio in merito:
  - alla procedura seguita per la scelta del progettista, del coordinatore per la sicurezza, del direttore lavori e del collaudatore.

- alle diverse fasi progettuali consigliando eventuali correttivi e/o variazioni da apportare ai progetti;
- alla procedura prevista per la gara di appalto sia nella fase preliminare che nella fase di aggiudicazione;

Detti pareri, si ripete, sono obbligatori e solo dopo la loro espressione il Comune di Scopello, in qualità di

Ente capo fila, potrà procedere alla esecuzione dei relativi provvedimenti di competenza.

e) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo di Programma;

f) esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, i soggetti inadempienti ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni e decorso inutilmente il termine predetto, richiede al Presidente la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo;

g) propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma o li adotta direttamente, nei casi di cui al precedente articolo;

h) relaziona, ove richiesto, agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento all'aspetto finanziario;

10.4 Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'accordo, può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali;

10.5 Il collegio di vigilanza dovrà obbligatoriamente riunirsi entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione per stabilire e pianificare gli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessari.

## Articolo 11

## Sanzioni per inadempimento

11.1 Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori o degli Enti firmatari dell'accordo provvede a:

- a) contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- b) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- c) dichiarare l'eventuale decadenza del programma.

## Articolo 12

## Effetti e durata

12.1 L'approvazione del presente accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera da realizzare ex art. 34, comma 6, D.Lgs. 267/2000. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro due anni.

12.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nel presente accordo.

## Articolo 13

## Controversie

13.1 Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 10 del presente Accordo.

13.2 Ove la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbi-

tro, presidente; in caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale di VerCELLI. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 806 ss. del c.p.c., in tema di arbitrato.

Articolo 14  
Recesso

1.1 Il recesso unilaterale è consentito al Comune che ne abbia fatto richiesta con motivata deliberazione adottata dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 ottobre di ciascun anno.

1.2 Tale recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione consigliare.

Articolo 15  
Norme transitorie

1.1. In sede di prima applicazione del presente Accordo di Programma le parti confluiscono le somme di cui all'allegato sub. B. Per tali somme verranno mantenute in vigore gli atti dispositivi ed attuativi già adottati da parte di ciascuna amministrazione.

Per il Comune di Scopello  
Il Sindaco

Per il Comune di Scopa  
Il Sindaco

*determina*

- 1) di disporre il pagamento delle indennità accettate;
- 2) di pubblicare un estratto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., nel Bollettino della Regione nel cui territorio si trova il bene, all'Albo Pretorio dei Comuni di Canelli e S. Stefano Belbo e di dare comunicazione al terzo che risulti titolare di un diritto sul bene.

Il Dirigente  
Luigi Pesce

Allegati: - Elenco degli espropriati che hanno accettato l'indennità.

---

## ALTRI ANNUNCI

A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il fiume Po - Parma

**Determinazione n. 1312 del 02 Agosto 2005 D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. - (A.T.E.742). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di realizzazione di un vaso con funzioni di laminazione controllata del colmo di piena a monte di Canelli nei Comuni di S. Stefano Belbo e Canelli. Pagamento dell'indennità provvisoria**

Il Dirigente

- Visto il D.Lgs. 112/98, l'accordo costitutivo dell'A.I.P.O. 02/08/2001, il D.P.C.M. 27/12/2002;
- Vista la determina n. 45 del 16/5/2003 relativa all'approvazione delle funzioni e dei compiti dell'area amministrativa e degli Uffici tecnici Dirigenziali;
- Visto il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, come modificato dal D. Lgs.27/12/2002, n. 302;
- Vista la Determina del Dirigente d'Area n. 1427 in data 05/08/2004 con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere;
- Visto l'elenco dei beni da espropriare;
- Visto che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati previsti dal D.P.R. 327/01, sia rispetto all'avviso di avvio del procedimento e sia per quanto riguarda le comunicazioni previste dalla normativa sopra citata;
- Viste le indennità provvisorie inviate agli interessati dal Responsabile del Procedimento Espropriativo, formulate in base ai valori agricoli medi determinati ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
- Visto l'allegato elenco degli espropriati che hanno accettato l'indennità offerta;
- Visti gli artt. 35, 40 e seguenti del D.P.R. 327/01 e s.m.i.
- Vista la regolarità della documentazione pervenuta;

COMUNE DI CANELLI										
Prog.	N. di piano	FG	MAPPALE	DITTE PROPRIETARIE ATTUALI	CODICE FISCALE	RESIDENZA	TOTALE INDENNITA'	INDENNITA' AL 80%	BOLLO	NETTO DA VERSARE
1	1-47-48-49-50-56-106-107-108	18	50-51-52-54-55-38-581-579-580-567-566-	COMUNE DI CANELLI	84540053	Via Roma n.37 - 14053 Canelli (AT)	€ 53.137,25	€ 42.509,80	€ 1,81	€ 42.507,99
	16-17-18-19-20-21-75-76-77-78-80-85-86-87-88-89-93-94-97-101-120	18	14-16-17-564-562-805-565-563-18-19-20-21-22-368-369-473-474-475-476	MERLINO TERESIO nato a Loazzolo il 25/12/1934	MRLTRS34T25E633X	Via Alba n.189 - 14053 Canelli (AT)	€ 297.435,36	€ 237.948,29	€ 1,81	€ 237.946,48
2	93-94-97-101-120	19	10-9-1055	PAGLIARINO GIOVANNA nata a San Marzano Moasca il 06/09/1946	PGLGNN46P46I020X		€ 297.435,36	€ 237.948,29	€ 1,81	€ 237.946,48
	74-84-91 AFF	18	482-483-484-485	MERLINO TERESIO nato a Loazzolo il 25/12/1934	MRLTRS34T25E633X	Via Alba n.189 - 14053 Canelli (AT)	€ 2.149,87	€ 1.719,90	€ 1,81	€ 1.718,09
							€	SOMMANO	€	€ 520.119,04
COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO										
Prog.	N. di piano	FG	MAPPALE	DITTE PROPRIETARIE ATTUALI	CODICE FISCALE	RESIDENZA	TOTALE INDENNITA'	INDENNITA' AL 80%	BOLLO	NETTO DA VERSARE
1	158-164-171-172	7	346-354-58-61	COMUNE DI CANELLI	84540053	Via Roma n.37 - 14053 Canelli (AT)	€ 21.493,95	€ 17.195,16	€ 1,81	€ 17.193,35
	150-181-182-183-202	7	49-99-98-100-75	MARCHELLI ANTONINO	MRCNNN62D20A124U	Via Roma n.70 - 14042 Calamandrana	€ 12.711,41	€ 10.169,13	€ 1,81	€ 10.167,32
7 BIS	150-181-182-183-202	7	97	MARCHELLI ANTONINO	MRCNNN62D20A124U	Via Roma n.70 - 14042 Calamandrana	€ 437,40	€ 349,92	€ 1,81	€ 348,11
								€	SOMMANO	€

Comune di Arola (Verbano Cusio Ossola)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.08.2005. Modifica art. 3 del Regolamento Edilizio comunale**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1. Di modificare per i motivi espressi in premessa l'art.3 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14.06.1971, come segue:

La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La Commissione si compone di n. 1 membro di diritto e di n. 5 membri elettivi. E' membro di diritto il Responsabile del Servizio Tecnico-Presidente. Sono membri elettivi:

- Esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia comprovata e specifica competenza nella tutela dei valori ambientali, ai sensi dell'art.14 della L.R. 3.4.1989, n. 20;

- n. 4 tecnici nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno proposto dalla Minoranza.

I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea (almeno due membri). Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta; pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti. I componenti della Commissione decadono o per incompatibilità oppure per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive; la decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2. Di dare atto che tale modifica rientra tra quelle conformi al modello-tipo approvato dalla Regione Piemonte e che pertanto entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul B.U.R..

1

Comune di Bannio Anzino (Verbano Cusio Ossola)

**Avviso di deposito della variante al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Bannio Anzino, Legge n. 167/62, in attuazione al P.R.G.I. vigente**

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. e i.;

*rende noto*

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 02/08/2005 è stata adottata la variante al P.E.E.P. di Bannio Anzino in attuazione al P.R.G.I. vigente;

- Che gli atti di cui alla D.C.C. n. 32 del 02/08/2005 sono pubblicati per estratto presso l'Albo pretorio del Comune e sono depositati a libera visione del pubblico, presso la Segreteria Comunale, piano terra, a partire dal 22 agosto 2005 per un periodo di trenta (30) giorni consecutivi durante i quali chiunque può prendere visione;

- Fino a trenta (30) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e cioè dal 22 settembre 2005 fino al 21 ottobre 2005 compreso, sia Enti che Privati possono presentare esclusivamente all'ufficio protocollo del Comune di Bannio Anzino, osservazioni, nel pubblico interesse, in duplice copia (di cui una in carta da bollo da euro 14,62).

Bannio Anzino, 22 agosto 2005

Il Sindaco  
Guido Tonietti

2

Comune di Borgo Ticino (Novara)

**Regolamento Edilizio - Commissione edilizia comunale - Modifica**

Il Responsabile dell'Area Tecnica avvisa che

con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29.6.2005 è stata approvata la modifica all'art. 2 del Regolamento Edilizio relativo alla presidenza della Commissione edilizia.

Il Responsabile dell'Area  
Giovanni Orlando

3

Comune di Borgosesia (Vercelli)

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/06/2005 - Sdemanializzazione terreni in Fraz. Caneto e loro successiva alienazione**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) Trasferire dal "demanio stradale comunale" ai "beni patrimoniali non aventi vincolo di indisponibilità" i terreni identificati al N.C.T. del Comune di Borgosesia al Fg. Di mappa n. 48 particella nn. 197-201-199;

(omissis)

4

Comune di Bra (Cuneo)

**Ordinanza n. 306. Esproprio di beni immobili necessari all'apertura e sistemazione di corso Monviso 4° tratto - lotto A**

Il Dirigente Ripartizione Lavori pubblici

(omissis)

*decreta*

1) in favore del Comune di Bra è pronunciato l'esproprio, ai sensi e per gli effetti delle Leggi n. 2359/1865, n. 865/1971, n. 359/1992, art. 57 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dei seguenti immobili siti nel territorio comunale e necessari per l'apertura e sistemazione di Corso Monviso 4° tratto lotto A e precisamente:

a) Catasto Terreni del Comune di Bra, Foglio 46, particella n. 368, della superficie complessiva di mq 200, di proprietà del Sig. Maccagno Bartolomeo (omissis)

b) Catasto Terreni del Comune di Bra, Foglio n. 46, particella n. 369, della superficie complessiva di m. 1027, di proprietà dei Signori:

- Mosso Giacomo Domenico (omissis) proprietario per 1/2

- Mosso Giuseppe, (omissis) proprietario per 1/2.

c) Catasto Terreni del Comune di Bra, Foglio n. 46, particelle n. 371 e n. 174, rispettivamente di mq. 240 e 2130 della superficie complessiva di mq. 2370, di proprietà della Sig.ra Manfredi Ottavia (omissis)

d) Catasto Terreni del Comune di Bra, Foglio n. 46,, particelle n. 383, 385 e n. 373, rispettivamente, di mq. 412, 427 e 920 della superficie complessiva di mq. 1.759, di proprietà della SBS Leasing S.p.A. con sede in Via Paganora n. 4 - Brescia;

e) Catasto Terreni del Comune di Bra, Foglio n. 46, particelle n. 375, 376 e n. 377, rispettivamente di mq. 476, 350 e 332 della superficie complessiva di mq. 1.158, di proprietà della Erredue s.s., con sede in Via Piumati, 211/B - Bra;

f) Catasto Terreni del Comune di Bra, Foglio n. 46, particella n. 378, della superficie complessiva di mq. 120, di proprietà della ditta Erretre s.s. con sede in Strada Verdiero n. 3 - Bra;

g) Catasto Terreni del Comune di Bra, Foglio n. 46, particella n. 379, della superficie complessiva di mq. 770, di proprietà:

- della ditta Erretre s.s. con sede in Strada Verdiero n. 3 Bra, (omissis), proprietario per 1/2;

- del sig. Rattafino Stefano, (omissis) proprietario per 1/2;

h) Catasto Terreni del Comune di Bra, Foglio n. 46, particella n. 380 della superficie complessiva di mq. 60, di proprietà del Sig. Racca Antonino, (omissis)

i) Catasto Terreni del Comune di Bra, Foglio n. 46, particella n. 381 della superficie complessiva di mq. 2.076 di proprietà dei Signori:

- Ruberi Lidia, (omissis) proprietaria per 1/2;

- Ruberi Mario, (omissis) proprietario per 1/2;

il Comune di Bra é perciò autorizzato a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili;

2) il presente decreto sarà notificato agli espropriati nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili;

3) il presente decreto sarà altresì trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e si provvederà affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari siano in piena corrispondenza con la traslazione di beni immobili di cui al punto 1);

4) un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Bra, 18 agosto 2005

Il Dirigente Ripartizione LL.PP.  
Giovanni Galletto

5

Comune di Cambiano (Torino)

**Avviso di deposito e pubblicazione dell'adozione del progetto preliminare della variante strutturale del Piano Regolatore generale**

Il Funzionario Responsabile del Servizio  
Urbanistico-Edilizia

Visto l'art. 15 e 17 della L.R. n. 56 del 05 dicembre 1977 e s.m.i.;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18 luglio 1989;

Vista la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;

*avvisa*

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18.07.2005 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Strutturale del Piano Regolatore Generale Vigente;

- che la predetta deliberazione ed i relativi elaborati tecnici adottati, sono depositati presso la Segreteria del Comune di Cambiano e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi dal 02.09.2005 al 01.10.2005;

- che durante il periodo di deposito e pubblicazione chiunque potrà prendere visione degli atti nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

- sabato e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

- che nei successivi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del deposito e pubblicazione della Variante Strutturale del Piano Regolatore Generale Vigente e precisamente dal 02.10.2005 al 31.10.2005 compreso, chiunque potrà presentare, nel pubblico interesse, osservazioni e proposte all'Ufficio Protocollo del Comune.

Le osservazioni e proposte dovranno pervenire in triplice copia di cui una in bollo (da Euro 14,62) oppure avvalendosi del Servizio Postale (in tal caso farà fede il timbro postale di partenza) entro i termini sopra indicati.

Nel medesimo periodo e più precisamente dal 02.10.2005 al 31.10.2005, a norma del 4° comma dell'art. 20 della L.R. 40/98, potranno essere presentate eventuali osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale. Tali osservazioni dovranno essere inoltrate direttamente alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Corso Bolzano n. 44 - 10121 Torino e per conoscenza al Comune di Cambiano - Piazza Vittorio Veneto n. 9.

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è il Signor Coppola Geom. Giuseppe, Responsabile del Servizio Urbanistico-Edilizia Privata.

Cambiano, 5 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio Urbanistico Edilizia  
Giuseppe Coppola

6

Comune di Caraglio (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/06/2005 - Sdemianializzazione di strada di proprietà comunale denominata "via Prata" per attuazione del piano insediamenti produttivi. Trasferimento del relativo sedime dal demanio comunale alla proprietà comunale disponibile**

Il Consiglio Comunale

*Premesso che*

con variante n. 3 strutturale ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., approvata in via definitiva dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2002 n. 9-6439 pubblicata sul B.U.R. n. 28 dell'11 luglio 2002 ha individuato un'area, precedentemente agricola situata fra la S.P. n. 422 e la strada comunale denominata via Prata da destinare ad area attività produttive e classificata con la sigla P2C;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 dicembre 2003 è stato approvato lo strumento urbanistico esecutivo (Piano Per Gli Insediamenti Produttivi-P.I.P.) che ha suddiviso l'area P2C in una serie di lotti destinati ad attività produttiva individuando altresì la viabilità interna all'area;

l'area in questione è attraversata da una strada di proprietà comunale denominata "Via Prata", identificata al Catasto Terreni tra il Mappale n. 248 del Foglio 32 di Caraglio e la strada vicinale denominata "Via Vecchia di Cuneo";

con la realizzazione del P.I.P. tale tratto stradale verrà sostituito dalla viabilità alternativa realizzata dagli attuatori del Piano Insediamenti Produttivi;

il sedime della strada, venendo meno la sua originaria destinazione viaria, perderà la sua qualità di bene demaniale acquisendo quella di bene immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune;

Dato atto che il presente atto non comporta spesa per il Comune di Caraglio;

Visto il D.lgs 267/2000

(omissis)

Acquisito il parere tecnico da parte del Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici, geom. Paolo Ferrione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

*delibera*

1. di dare atto che nel momento in cui i soggetti attuatori del P.I.P. avranno realizzato la viabilità prevista, in alternativa al sedime in oggetto, nello strumento urbanistico esecutivo, cesserà automaticamente la natura demaniale dell'area su cui insiste l'attuale strada vicinale denominata "Via Prata" e pertanto tale area entrerà a far parte del patrimonio disponibile del Comune di Caraglio che avrà facoltà di disporne liberamente;

2. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio per 15 gg. e avverso al medesimo nei successivi 30 giorni chiunque può presentare opposizione motivata;

3. di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici, geom. Paolo Ferrione ad attivare tutti gli adempimenti successivi in ordine ed esecuzione del presente provvedimento;

7

Comune di Carpignano Sesia (Novara)

**Graduatoria relativa all'assegnazione definitiva di n. 1 alloggio libero in Via Badini di proprietà comunale**

La Commissione istituita presso il Comune di Carpignano Sesia ha formato la graduatoria relativa all'assegnazione definitiva di n. 1 alloggio libero in Via Badini di proprietà comunale.

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi e in visione presso gli Uffici Comunali.

Il Presidente della Commissione  
Gianfranco Brera

8

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

**Estratto deliberazione C.C. n. 37 del 18.7.2005 - Modifica agli articoli 2 e 4 del regolamento edilizio comunale approvato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 19/99**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1. di approvare le modifiche degli articoli 2 e 4 del vigente Regolamento Edilizio approvato con delibera C.C. n. 7/2005, così come indicate in grassetto nell'all. A) alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e conseguentemente di approvare il nuovo testo dei suddetti articoli;

2. di dare atto che la suddetta modifica entrerà in vigore con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/99;

3. di dare atto che copia della modifica sarà trasmessa alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 19/99.

Il Sindaco  
Paolo Mascarino

9

Comune di Cherasco (Cuneo)

**Avviso di approvazione modificazione al Regolamento Edilizio. Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 27 luglio 2005**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1. di approvare ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 8/7/1999 n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale modificato secondo le indicazioni di cui in premessa, le quali sono state recepite nel testo allegato al presente atto deliberativo di cui forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 69 articoli, da allegati n. 10 Modelli e dall'appendice all'art. 31;

2. di dichiarare espressamente che il predetto Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 29/7/1999, n. 548-9691 ai sensi dell'art.

3 - comma 1 - della L.R. n. 19 dell'8/7/1999, così come previsto dal comma 3 del citato art. 3;

3. di dare atto che in seguito all'adozione definitiva della revisione del P.R.G.C. in data odierna, è avvenuto l'adeguamento previsto dall'art. 12 comma 5 della L.R. 19/99 e pertanto l'art. 27 bis del Regolamento Edilizio Comunale viene abrogato;

4. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul B.U.R. ad avvenuta esecutività e di trasmettere copia del Regolamento Edilizio Comunale alla Regione Piemonte, per l'esercizio dei poteri di controllo previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica.

Cherasco, 18 agosto 2005

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Settore Edilizia Urbanistica  
Stefano Tealdi

L'Assessore all'edilizia urbanistica  
Giovanni Avagnina

10

Comune di Corneliano d'Alba (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.08.2005 - "Regolamento Edilizio comunale. Modifiche ed integrazioni. Provvedimenti"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, della L.R. 19/99, le modifiche agli artt. 2 e 4 del Regolamento Edilizio Comunale vigente il cui nuovo testo, nelle parti modificate ed integrate, resta così riformulato:

- Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. (omissis)

2. La Commissione è composta da 7 componenti, eletti dal Consiglio Comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente ed il Vicepresidente. Tra i sette membri, tutti tecnici professionisti iscritti nei relativi albi, deve essere assicurata la presenza di un geologo esperto in materia di tutela del suolo ed un avvocato esperto in materia civilistica ed urbanistica

3. (omissis)

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

1. (omissis)

2. stralciato

3. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il tecnico comunale istruttore degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa, tecnico che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

4. (omissis)

5. (omissis)

6. (omissis)

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie;...omissis...

8. (omissis)

9. (omissis)

10. (omissis)

2) (omissis)

11

Comune di Magliano Alfieri (Cuneo)

**Piano particolareggiato dell'area CA36 in Fraz. S. Antonio con contestuale variante al P.R.G.C. - Adozione**

Il Responsabile del servizio

*rende noto*

Che il Consiglio Comunale nella seduta del 04 agosto 2005 con provvedimento n. 24, esecutivo ai sensi di legge, ha adottato il "Piano Particolareggiato dell'Area CA36 in Fraz. S. Antonio con contestuale Variante al P.R.G.C." ed il Progetto Preliminare di "Variante al P.R.G.C. con contestuale adozione di Piano Particolareggiato".

Ai sensi dell'art. 17 e 40 della Legge Regionale - 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni il progetto di "Piano Particolareggiato dell'Area CA36 in Fraz. S. Antonio con contestuale Variante al P.R.G.C." ed il Progetto Preliminare di "Variante al P.R.G.C. con contestuale adozione di Piano Particolareggiato" sono depositati presso la Segreteria del Comune di Magliano Alfieri e pubblicati per estratto all'albo pretorio di detto Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 01/09/2005 al 30/09/2005 durante il quale chiunque può prenderne visione nel seguente orario:

- dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- domenica dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Nei successivi 30 giorni dall'ultimo di deposito chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Magliano Alfieri, 24 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio  
Elio Naso

12

Comune di Montemarzino (Alessandria)

**Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.06.2005 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8.7.99 n. 19**

Il Consiglio Comunale

*delibera*

1. Di approvare ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che il regolamento è composto da:

n. 70 articoli

n. 10 modelli allegati

n. 1 appendice all'art. 31

ultima pagina relativa agli estremi di approvazione del regolamento

3. di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.99 n. 548-9691;

4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.3, della L.R. 08/07/99 n. 19;

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 08.07.99 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'urbanistica.

Il Sindaco  
Massimo Berutti

13

Comune di Novello (Cuneo)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 04/08/2005 - Regolamento edilizio comunale. Rettifica art. 2 comma 2**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

1) di modificare come segue, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono richiamate, l'art. 2 comma 2 vigente regolamento edilizio comunale:

art. 2 comma 2 nuovo testo

“La Commissione è composta da un numero di componenti pari a 5 (cinque), 7 (sette) o 9 (nove), eletti dal Consiglio Comunale. Nella deliberazione di nomina il Consiglio Comunale designa tra i componenti il presidente della Commissione.”

2) di precisare che la modifica al regolamento in oggetto disposta con la presente entrerà in vigore dopo la pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) di incaricare il responsabile del servizio tecnico-urbanistico della pubblicazione di cui al precedente punto.

Novello, 24 agosto 2005

Il Sindaco  
Silvio Alessandria

14

Comune di Pino Torinese (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/07/2005: “Regolamento Edilizio Comunale. Modificazione circa composizione, funzionamento ed attribuzione della Commissione Igienico Edilizia”. Regolamento edilizio conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548/9691**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

- di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio Comunale approvato con precedente deliberazione Consiliare n. 31 del 03/06/2003:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

Il punto 2

“La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, dal Comandante dei Vigili del Fuoco o suo rappresentante ai sensi dell'art. 33 della Legge 27.12.1941 n. 1570 e da 7 (sette) componenti, eletti dal Consiglio Comunale.”

è così sostituito:

“La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio (Componente di diritto) o suo delegato, che la presiede, dal Comandante dei Vigili del Fuoco o suo rappresentante, ai sensi dell'art. 33 della Legge 21/12/1941 n. 1570, e da 7 (sette) componenti eletti dal Consiglio Comunale.”

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

Il punto 1., lettera a),

“il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;”

è così sostituito:

“il rilascio del permesso di costruire relativo a tutte le opere elencate nell'art. 3, comma 1, lettera e),

nell'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c), e nell'art. 22, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), se non proposti come D.I.A., del DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., i progetti di opere pubbliche, e il rilascio di permessi di costruire cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari.

Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, tenuto conto che le sistemazioni esterne alle costruzioni costituiscono parte integrante del progetto edilizio, con particolare riguardo alle regole dell'arte, ai criteri del pubblico decoro, al corretto ed armonico inserimento nel contesto urbano, rurale ed ambientale, al rispetto del presente Regolamento Edilizio e relative varianti;”

Il punto 2.

“L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità al parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.”

è così sostituito:

“Il Responsabile del Servizio competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità al parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.”

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

Il punto 2.

“Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.”

è così sostituito:

“Il Responsabile del Servizio svolge le funzioni di segretario della Commissione. Il Responsabile del Servizio può delegare le funzioni di segretario ad un istruttore del Servizio Tecnico, che non ha diritto di voto.”

Il punto 3.

“Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.”

è così sostituito:

“Assistono ai lavori della Commissione, se richiesto dal Presidente, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.”

- di demandare al Servizio Tecnico la trasmissione degli atti oggetto della presente deliberazione alla Regione Piemonte, nonché la pubblicazione dell'avvenuta approvazione sul B.U.R. Piemonte, così come previsto dalla L.R. 19/99 e dalla Circolare dell'Assessore Regionale Prot. n. 21210/19 del 09/06/2005.

Pino Torinese, 19 agosto 2005

Per il Responsabile del Servizio Tecnico  
Il Segretario Generale  
Paolo Morra

15

Comune di Piobesi d'Alba (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.2005 “Regolamento Edilizio comunale. Modifiche ed integrazioni. Provvedimenti”**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1. di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, della L.R. 19/99, le modifiche agli artt. 2 e 4 del Regolamen-

to Edilizio Comunale vigente il cui nuovo testo, nelle parti modificate ed integrate, resta così riformulato:

*Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia*

1..... omissis.....

2. La Commissione è composta da 7 componenti, eletti dal Consiglio Comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente ed il Vicepresidente.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. Almeno un membro elettivo dovrà essere laureato ( Ingegnere, Architetto, ecc.) ed uno diplomato ( Geometra, Perito Edile, ecc.) ed abilitati all'esercizio della professione e preferibilmente iscritti al proprio albo professionale.

4. (omissis)

*Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia*

1. (omissis)

2. stralciato

3. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il tecnico comunale istruttore degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa, tecnico che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

4. (omissis)

5. (omissis)

6. (omissis)

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie;...omissis...

8. (omissis)

9. (omissis)

10. (omissis)

2. di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con DCR del 29.07.1999, n. 548-9691;

3. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. del 08.07.1999, n. 19;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 08.07.1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

5. di incaricare il responsabile del servizio edilizia ed urbanistica di predisporre, per comodità di consultazione, il testo del Regolamento Edilizio coordinato così come da modello allegato sotto la lett. "A".

16

Comune di Pocapaglia (Cuneo)

**Delibera del Consiglio comunale n. 22 del 27.7.2005. Regolamento edilizio tipo-modifica art. 2. Rideterminazione componenti Commissione edilizia**

Il Consiglio comunale

premesso che la legislazione statale in vigore obbliga le Amministrazioni Pubbliche ad adeguare i propri ordinamenti alla distinzione tra indirizzo e gestione (Art. 4, comma 4, D.Lgs 165/01 per i Comuni, art. 27 della stessa legge, art. 107 D.Lgs. 267/2000.

Il Consiglio di Stato, commissione speciale; specificamente investita di problemi derivanti dalla distinzione fra politici, competenti per gli indirizzi ed organi di gestione (cioè dirigenti o responsabili del servizio), nella pronuncia 13.06.2003 ha dichiarato che "la presenza di organi politici nella Commissione edilizia (...) non è più consentita dell'assetto normativo attuale" e che, qualora esista, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche".

La prefettura di Cuneo, con nota del 19 maggio indirizzata a tutti i Comuni della Provincia, ha ricordato quanto sopra e osservato che sul punto non vi sono più incertezze, rammentando agli Enti locali l'obbligo di provvedere alle necessarie modifiche.

La Regione Piemonte, con un comunicato dell'Assessorato delle Politiche territoriali del 9 giugno 2005, protocollo n. 21210/19, pubblicato sul BUR n. 24 del 16.6.2005, ha dettato ulteriori indirizzi, chiarendo definitivamente che la norma contenuta nel regolamento edilizio - tipo proposto dalla Regione con DCR n. 548/9691 del 29.7.1999, l'art. 8, comma 2, che stabilisce che "la Commissione è composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede ...". Può essere modificata escludendo dalla Commissione stessa la presenza di organi politici seguendo le procedure delle modifiche conformi al tipo, che entrano in vigore dopo la pubblicazione sul BUR della delibera comunale che l'approvava.

Attualmente il regolamento edilizio di Pocapaglia, approvato con CC n. 14 del 23.3.04, prevede che la commissione sia presieduta dal Sindaco o suo delegato. Tuttavia, poiché la scelta del Presidente della Commissione Edilizia secondo il nostro ordinamento, deriva da una scelta del Sindaco, pare opportuno adottare le correzioni che le decisioni del Consiglio di Stato impongono. La Commissione Edilizia, per orientamento giurisprudenziale consolidato, rientra tra quegli organi collegiali non indispensabili ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/00.

Tuttavia è intenzione dell'Amministrazione confermare al momento la volontà di mantenimento dell'organo.

Occorre pertanto procedere a modificare l'art. 2 del regolamento edilizio recependo appieno gli indirizzi normativi e giurisprudenziali in materia.

L'art. 2 oggi in vigore recita testualmente:

(omissis)

2. La Commissione è così composta:

Presidente: Sindaco o suo delegato che presiede la Commissione; Membri eletti dal Consiglio Comunale: sei componenti dei quali obbligatoriamente quattro in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza. Svolge le funzioni di segretario della commissione edilizia il responsabile dell'ufficio tecnico comunale (o funzionario delegato). La validità delle riunioni è ottenuta con la presenza della metà dei membri elettivi più uno.

(omissis)

La nuova formulazione potrebbe ora essere così articolata:

(omissis)

2. La commissione edilizia è così composta:

Da sette membri eletti dal Consiglio Comunale, dei quali obbligatoriamente: cinque in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale tra i sette membri della Commissione edilizia. Svolge le funzioni di segretario della commissione edilizia il responsabile dell'ufficio tecnico comunale (o altro dipendente delegato).

La validità delle riunioni è ottenuta con la presenza della metà dei membri elettivi più uno.

(omissis)

Con votazione unanime

*delibera*

di modificare l'art. 2 del vigente regolamento edilizio, capoverso 2, così come appresso riportato;

(omissis)

2. La commissione edilizia è così composta:

Da sette membri eletti dal Consiglio comunale dei quali obbligatoriamente: cinque in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale tra i sette membri della Commissione Edilizia. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia il responsabile dell'ufficio tecnico comunale (o altro dipendente delegato).

La validità delle riunioni è ottenuta con la presenza della metà dei membri elettivi più uno.

(omissis)

Di dare atto che la modifica rientra tra quelle conformi al tipo, ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente delibera di Consiglio Comunale ai sensi della LR 19/99, art. 3 comma 3.

Copia della modifica deve essere invitata in Regione.

Con successiva votazione favorevole dichiara l'immediata esecutività della presente deliberazione.

17

Comune di Romagnano Sesia (Novara)

**Deliberazione del C.C. n. 42 in data 30.12.2004, con oggetto: controdeduzione all'osservazione presentata in data 04.10.04 prot. n. 6757 e contestuale approvazione del piano per gli insediamenti produttivi P.I.P. Ambito 2 SUE 1 di via Novara, ai sensi dell'art. 42 l.r. 56/77 e ss.mm.ii.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1-di controdedurre ai sensi dell'art. 40 comma 2 della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii. all'osservazione formulata in data 04.10.2004 al prot. n. 6757 al progetto di piano per gli insediamenti produttivi, adottato con deliberazione n. 16 del 28.04.04 che si respinge così come riportato nel testo contenuto nell'elaborato O "quaderno delle osservazioni e proposte di controdeduzione - dicembre 2004 rimesso dall'estensore arch. Roberto Ripamonti in data 18.12.2004;

2-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 3 della legge 22.10.1971 n. 865 e ss.mm.ii. e degli artt. 42 e 40 comma 2 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii. il progetto di piano per gli insediamenti produttivi d'iniziativa pubblica riferito all'ambito 2 del SUE 1 di Via Novara, redatto nel mese di aprile 2004 - agg. dicembre 2004 dall'arch. Roberto Ripamonti con studio in Omegna in Vicolo Pasquello 8 composto dai seguenti elaborati:

Fascicolo A - Relazione illustrativa - aprile 2004 - agg. Dicembre 2004;

Fascicolo B - Elenchi catastali delle proprietà - aprile 2004 - agg. Dicembre 2004;

fascicolo C - N.T.A. specifiche - aprile 2004 - agg. Dicembre 2004;

fascicolo D - Relazione di Analisi Preliminare di Compatibilità Ambientale - aprile 2004 - agg. Dicembre 2004;

Rilievo piano altimetrico dell'area - elaborato 1 scala 1:500- aprile 2004 - agg. Dicembre 2004;

Planimetria delle previsioni di P.R.G.C. relative al territorio oggetto di P.I.P. elaborato 2 scala 1:2000 - aprile 2004 agg. dicembre 2004;

Planimetria del P.I.P. sulla mappa catastale - elaborato 3 scala 1:500 - aprile 2004 - agg. Dicembre 2004

Progetto planovolumetrico e profili - sezione - elaborato 5 scala 1: 500 - aprile 2004 agg. Dicembre 2004;

Planimetria del P.I.P. alla scala del P.R.G.C. - elaborato 6 scala 1: 2000 - aprile 2004 - agg. Dicembre 2004;

Estratto planimetrico N.C. T. elaborato 7- scala 1: 500 - luglio 2004 - agg. Dicembre 2004;

Ritenuto necessario procedere all'esame dell'osservatorio inoltrata e conseguentemente controdedurre alle così come contenuto nell'elaborato intitolato "quaderno delle osservazioni proposte di controdeduzione" elaborato O dicembre 2004 rimesso dall'estensore arch. Roberto Ripamonti;

Il Sindaco  
Carlo Bacchetta

18

Comune di Rosazza (Biella)

**Deliberazione C.C. n. 20 del 21.06.2005 - Modifica del Regolamento Edilizio Comunale**

Il Responsabile del Procedimento

Vista la documentazione agli atti di questo Ente

*rende noto*

che con deliberazione C.C. n. 20 del 21.06.2005, esecutiva ai sensi di Legge, si è provveduto a modificare l'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con atto C.C. n. 10 in data 20.03.2005 ai fini di conformare la Commissione Edilizia alle vigenti normative in essere.

Il Responsabile del Procedimento  
Andrea Zombolo

19

Comune di San Benedetto Belbo (Cuneo)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 08 del 22-06-2005 - Approvazione modifica Regolamento Edilizio vigente ai sensi dell'art.3,c.10, L.R.19/99**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art.2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) L'art. 2 del R.E. viene stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. cinque componenti designati dall'Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente ed il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi od Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento del nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso restano in carica fino a che non siano sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art.3, comma4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Il Sindaco  
Giuseppe Corsini

Comune di Torino

**Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.**

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

- Vista la deliberazione n. 100 del Consiglio Comunale del 27 giugno 2005 (mecc. n. 2005 02034/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 114 al vigente P.R.G., concernente l'area compresa tra le vie Monteponi, Monte Sei Busi e il Piazzale Pola

*rende noto*

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell' art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 22 agosto 2005 al 20 settembre 2005 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 1 settembre 2005. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Piazza Palazzo di Città 1).

Torino, 26 luglio 2005

Il Direttore della Divisione  
Urbanistica ed Edilizia Privata  
Giuseppe Gazzaniga

21

Comune di Torino

**Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.**

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

- Vista la deliberazione n. 94 del Consiglio Comunale del 14 giugno 2005 (mecc. n. 2005 01191/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 118 al vigente P.R.G., concernente l'isolato "San Bartolomeo", compreso tra la Piazza Carlo Emanuele II e le vie S. Croce, S. Massimo e Maria Vittoria

*rende noto*

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell' art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 22 agosto 2005 al 20 settembre 2005 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 1 settembre 2005. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in

bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Piazza Palazzo di Città 1).

Torino, 29 luglio 2005

Il Direttore della Divisione  
Urbanistica ed Edilizia Privata  
Giuseppe Gazzaniga

22

Comune di Venaria Reale (Torino)

**Bando di concorso generale emesso ai sensi della legge regionale 28.3.1995, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni, per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili per risulta nel Comune dell'ambito territoriale n. 4**

*Si rende noto*

che dal 12 settembre 2005 al 31 ottobre 2005, sono aperti i termini per la presentazione delle domande presso il comune di Venaria Reale e dell'ambito territoriale 4, per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Venaria Reale, 1 settembre 2005

L'Assessore alla Casa  
Giulio Capozzolo

Il Sindaco  
Nicola Pollari

23

Comune di Villa del Bosco (Biella)

**Redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale**

Il Responsabile del Servizio

Sentito il Settore Pianificazione Territoriale della Regione Piemonte e rilevato che il vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale risulta essere ormai inadeguato e pertanto penalizzante nei suoi elementi strutturali fondamentali;

Rilevata la conseguente necessità di redigere un P.R.G.C. in sostituzione del vigente P.R.G.I. Informa che a partire dal 1 settembre 2005 sono aperti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di intenti da parte di chi ne abbia legittimo interesse.

A tal fine avverte che verranno considerate valide le dichiarazioni di intenti già presentate in occasione della redazione della Variante Strutturale Puntuale al vigente P.R.G.I.

Le dichiarazioni di intenti dovranno pervenire alla Segreteria di questo Ente entro e non oltre le ore 12 del giorno 30.9.2005.

Villa del Bosco, 23 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio  
Giuseppe Peretti

24

Comunità Montana Alta Valle Susa - Oulx (Torino)

**Avviso ai creditori (Art. 189 D.P.R. 21/12/1999 n. 554)**

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554,

*avverte*

che avendo l'appaltatore dei lavori di sistemazione idrogeologica a riqualificazione ambientale in comune di Bardonecchia, rio Frejus ed affluenti minori (PSR 2000/2006 misura T azione T1), ditta Cooperativa a r.l. La Conca, via Cavour n. 23 Bardonecchia (TO), ultimato i lavori in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori suddetti, deve presentare istanza a questa Comunità Montana, corredata dai relativi titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Comunità Montana Alta Valle Susa Via Monginevro n. 35 Oulx (Torino)

Oulx, 22 agosto 2005

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Mauro Borello

25

Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino - Cameri (Novara)

**Adozione della revisione generale del Piano d'Area del Parco Naturale della Valle del Ticino ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 21.7.1992, n. 36**

Il Direttore

*avvisa*

che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 28/07/2005 è stata approvata ed adottata la revisione generale del Piano d'area del Parco Naturale della Valle del Ticino.

La predetta deliberazione, corredata di tutti gli atti tecnici ad essa allegati, è depositata presso l'ufficio tecnico e amministrativo dell'Ente per gg. 90 consecutivi, dal 01.09.2005 al 30.11.2005, durante i quali chiunque può prenderne visione, ai seguenti orari Lunedì 9,30-12,30; Martedì-Venerdì 9,30-12,00; Mercoledì-Giovedì 9,30-12,00;14,30-16,30; gli elaborati sono, inoltre, consultabili sul sito internet del Parco: [www.parcodelticino.pmn.it](http://www.parcodelticino.pmn.it).

La stessa, senza gli allegati, è stata inoltre inviata, per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, alla Provincia di Novara e ai Comuni della fascia fluviale.

Entro il predetto termine chiunque potrà presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Le osservazioni, corredate di eventuale documentazione grafica, dovranno essere presentate nel predetto termine avvalendosi del servizio postale, con plico raccomandato RR (in tal caso farà fede la data del timbro postale) o mediante consegna all'ufficio protocollo dell'Ente, durante l'orario di apertura al pubblico.

Cameri, 1 settembre 2005

Il Direttore  
Benedetto Franchina

26

Provincia di Alessandria - Servizio Organizzazione Conferenze dei Servizi

**Approvazione progetto e autorizzazione all'esercizio ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, per impianto per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ed operazioni di messa in riserva (R13) di pneumatici fuori uso (cod. CER 160103) sito in Pozzolo Formigaro (AL). Proponente: Ditta RE.TRI.GO - Via Delle Roveri, 6 15068 - Pozzolo Formigaro (AL)**

*delibera*

1) di approvare il progetto presentato dalla Ditta RE.TRI.GO S.r.l. con sede legale in Pozzolo Formigaro (AL) Via delle Roveri n. 6 (omissis) ai sensi dell'ar. 27 del Decreto Legislativo n. 22, 5 Febbraio 1997, per le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (R3 e R5) e le operazioni di messa in riserva (R13) di pneumatici fuori uso (PFU) codice CER 160103, in Pozzolo Formigaro (AL), viste le risultanze dei verbali delle Riunioni delle Conferenza di Servizi del 5 novembre 2004, 22 febbraio 2005 e 17 marzo 2005 preso atto che il Comune esprime parere favorevole sotto il profilo della compatibilità urbanistica nella bozza di convenzione allegata come parte integrante della presente Deliberazione e stabilita con la Ditta istante e il Comune stesso;

2) di dare atto che l'approvazione di cui al punto 1 è subordinata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A parte integrante della presente Deliberazione;

(omissis)

27

Provincia di Alessandria

**Determinazione di Occupazione temporanea per la rimozione di massi pericolosi in corrispondenza del Km 43+000 circa della ex SS. 35 "dei Giovi" in Comune di Arquata Scrivia in Località Rigoroso. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e smi - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubbliche utilità**

Il Direttore

(omissis)

considerato che si sono individuate sulla parete sovrastante la ex SS. 35 "dei Giovi" in località Rigoroso di Arquata Scrivia alcune situazioni particolarmente critiche dal punto di vista della stabilità e vista la presenza di blocchi rocciosi di cospicuo volume, quasi totalmente svincolati dal resto rispetto all'ammasso roccioso circostante, si ritiene opportuno ed urgente prevedere il disaggio degli stessi al fine di scongiurare per tempo prolungato situazioni di potenziale crollo e di pericolo per l'incolumità pubblica;

visto che la zona di intervento ricade entro fondi privati che saranno interessati dalle operazioni di disaggio;

(omissis)

*determina*

In favore della Provincia di Alessandria è autorizzata per mesi cinque, dalla data del presente atto, l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori in oggetto, indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(omissis)

Alessandria, 26 agosto 2005

Il Direttore del Dipartimento  
Ambiente Territorio e Infrastrutture  
Giuseppe Tomasello

28

Provincia di Asti

**Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5695 del 28/07/2005: "Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di guardia giurata venatoria volontaria e/o addetta alla sorveglianza sulla pesca e di guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalla Regione"**

Il Presidente

*rende noto*

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5695 del 28/07/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di guardia giurata venatoria volontaria e/o addetta alla sorveglianza sulla pesca e di guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalla Regione. La predetta deliberazione, ripubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal 17.08.2005 al 31.08.2005, entrerà in vigore il 01.09.2005.

Il Presidente

Roberto Marmo

29

Provincia di Asti

**Determinazione del Dirigente 003-04. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Asti - Sezione Socio-Assistenziale**

Il Dirigente

(omissis)

*determina*

1. Di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Asti - Sezione Socio-Assistenziale, l'Organizzazione di volontariato denominata "Alzheimer Asti" con sede legale in Via Bocca, 7 - 14100 Asti - (omissis);

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte e all'Organizzazione di Volontariato sopra indicata;

4. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente del Servizio  
Promozione Sociale ed Economica  
Angelo Borgogno

30

Provincia di Asti

**Determinazione Dirigenziale n. 7305 del 22.08.2005 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune di Asti necessari alla sistemazione attraverso rotatoria della viabilità di accesso a Mombarone, Valdeperno, Settime e Vadaregio lungo la S.P. ex. S.S. n. 458 "di Casalborgone"**

(omissis)

Il Dirigente dell' Area Infrastrutture e Territorio  
Paolo Biletta

31

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Determinazione dirigenziale n. 1692 in data 4 maggio 2005**

Il Dirigente del Settore

(omissis)

*determina*

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15 dicembre 2004 dal Sig. Enrico Leone, in qualità di Procuratore Speciale ed Amministratore Delegato della ditta "Tintoria Industriale Leone S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge; (omissis) Di assentire, ai sensi degli articoli 2 -comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Tintoria Industriale Leone S.r.l." (omissis), la concessione di derivazione di litri/sec. max. 20,00 e medi 1,66 d'acqua, cui corrisponde un volume max. annuo di 50.000 mc., dal torrente Chiebbia, in Comune di Valdengo, da utilizzarsi per Produzione di Beni e Servizi (attività di processo a carattere tessile), con restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica in Comune di Cerreto Castello; Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 - lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto in mensilità per il periodo intercorrente dalla medesima data e fino al 31 dicembre dello stesso anno, sulla base di Euro 1.790,72 minimo ammesso previsto ad uso "Produzione di Beni e Servizi" per prelievo annuo superiore a 2.500 metri cubi, per l'anno solare 2005, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa; (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1439 di Rep. in data 15 dicembre 2004

Art. - 13 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Chiebbia, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori dei terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

32

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Determinazione dirigenziale n. 2437 in data 24 maggio 2004**

Il Dirigente del Settore

(omissis)

*determina*

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25 settembre 2003 dal Sig. Roberto Zola, in qualità di concessionario richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua ed in sanatoria, al Sig. Roberto Zola (omissis) la concessione di derivare dal Lago di Viverone, in frazione "Comuna" del Comune di Viverone, moduli massimi 0,02 e medi 0,015 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 23.652 mc., ad uso agricolo (irrigazione di ha 00.31.00 di terreni soggetti a coltivazione), senza obbligo di restituzione delle colature in misura apprezzabile nello stesso lago. (Omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quaranta successivi e continui, decorrenti dal 1 maggio 1992, data di inizio del prelievo e conseguente utilizzo dell'acqua, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 3,22 pari al minimo ammesso per l'uso agricolo e previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1290 di Rep. in data 25 settembre 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

33

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Determinazione dirigenziale n. 2438 in data 24 maggio 2004**

Il Dirigente del Settore  
(omissis)  
*determina*

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18 agosto 2003 dal Signor Pozzo Giuseppe, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R ed in sanatoria, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Pozzo Giuseppe (omissis), la concessione per poter continuare a derivare moduli massimi 0,08 (lt./sec. 8) e medi 0,015 (lt./sec. 1,5), cui corrisponde un volume massimo annuo di mc. 23.652, dal Lago di Bertignano, in Comune di Viverone, da utilizzarsi per scopi agricoli (irrigazione di terreni di proprietà coltivati a scopo agricolo) senza obbligo di restituzione delle colature. (Omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dal 5 maggio 1989, data di inizio del prelievo e conseguente utilizzo dell'acqua, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 3,22 pari al minimo ammesso e previsto per l'anno solare 2004, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1291 di Rep. in data 18 agosto 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attra-

versamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

34

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Determinazione dirigenziale n. 3931 in data 8 settembre 2004**

Il Dirigente del Settore  
(omissis)  
*determina*

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 3 giugno 2004 dal Sig. Guido Piana, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Tintoria Piana Clerico & Figli Spa", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge;

Di assentire ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Tintoria Piana Clerico & Figli Spa" (omissis), il rinnovo con varianti della concessione di derivazione di una quantità d'acqua in misura eguale e non superiore a litri/sec. 8,4, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 252.000 mc., dal rio Poala, in Comune di Mosso, da utilizzarsi per produzione di beni e servizi (scopi industriali connessi con l'attività tessile praticata), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Stroina di Cossato, in Comune di Valle Mosso o nel collettore "CO.R.D.A.R. - Cossato" secondo le necessità del caso;

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, a decorrere dal 21 maggio 1992, giorno successivo a quello di scadenza del D.M. 5 maggio 1968, n. 685 e per un ulteriore periodo di anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dal 1 ottobre 2003, data di entrata in vigore del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, mentre le varianti vengono accordate, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente al pagamento del corrispondente canone demaniale annuo di Euro 5.667,15, in ragione di annui Euro 5.287,56, pari tre volte il minimo ammesso per l'uso industriale (ovvero una volta per ogni singola precedente concessione) ed Euro 379,59, in ragione di Euro 12,02 per ogni Kw. di potenza nominale media prodotta e previsti per l'anno solare 2004, mentre, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. A decorrere dall'annualità successiva a quella in corso alla data del

presente provvedimento il corrispondente nuovo canone sarà pari al singolo minimo ammesso per l'uso produzione di beni e servizi, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

Di ritenere decadute le concessioni di derivazione d'acqua oggetto dei DD.P. 20 ottobre 1961, n. 40.939 e n. 40.940, le cui caratteristiche e modalità di prelievo risultano tutte incorporate e variate nella concessione di derivazione d'acqua rinnovata con il presente provvedimento ed a cui corrispondono i codici di utenza regionale denominati BI593 e BI595;

(omissis)

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1315 di Rep. in data 3 giugno 2004

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Poala, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori dei terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

35

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Determinazione dirigenziale n. 3933 in data 8 settembre 2004**

Il Dirigente del Settore  
(omissis)  
*determina*

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 3 marzo 2004 dai Signori Aldo Monti Perino e Corrado Bozzo, in qualità di Amministratori della Ditta "Tintoria Finissaggio 2000 Srl", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge; Di assentire ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, nonché in deroga ai disposti dell'art. 4, comma 1, della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. ed art. 16, comma 1, del D.P.G.R. n. 10/R/2003, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Tintoria Finissaggio 2000 Srl" (omissis) il rinnovo anticipato con varianti delle concessioni oggetto dei DPGR

n. 1.572/1985, DGR 76-37672/1990 e DGP di Biella 1.325/1996, per poter continuare a derivare litri/sec. massimi 28,39 e medi 11 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 330.000 mc.; da falde sotterranee profonde, a mezzo di n. 7 pozzi ubicati in Comune di Masserano, da utilizzarsi per produzione di beni e servizi (scopi industriali) e civile (alimentazione impianto antincendio), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel rio Bisingana, in Comune di Masserano; Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, a decorrere dal 19 dicembre 2000 data di effettiva presentazione della domanda di rinnovo anticipato con varianti delle precedenti concessioni e per ulteriori anni quindici (15), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo dovuto e comprensivo delle variazioni introdotte con il presente atto, (omissis), ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis) Di ritenere decadute le concessioni di derivazione d'acqua assentite con DPGR 22 febbraio 1985, n. 1.572 (C.U.R. 587), con D.G.R. 15 maggio 1990, n. 76-37672, (C.U.R. BI588) e con DGP di Biella 24 dicembre 1996, n. 1.325 (C.U.R. BI586) come riconosciute in capo alla Ditta "Tintoria Finissaggio 2000 Srl", alle quali fa seguito la presente concessione, cui dovrà essere assegnato un unico codice d'utenza da parte della competente Autorità Regionale per l'esazione del corrispondente canone demaniale annuo; (omissis)

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1317 di Rep. in data 3 marzo 2004

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica. (omissis).

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

36

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Determinazione dirigenziale n. 4053 in data 20 settembre 2004**

Il Dirigente del Settore  
(omissis)  
*determina*

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17 febbraio 2004 dalla Sig.a Laura Grosso, in qualità di Procuratore ed Amministratore Delegato della Ditta "Tessilgrosso Srl", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà

l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, degli artt. 2 comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Tessilgrosso Srl" (omissis), la concessione, in parte preferenziale, di derivazione dalla falda freatica sotterranea, a mezzo di due pozzi ubicati in Comune di Lessona (foglio n. 8, mappali n. 216 e 335), una portata d'acqua in misura eguale e non superiore a 0,20 litri al secondo, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 6.000 mc., ad uso prevalentemente per produzione di beni e servizi (scopi industriali connessi con l'attività tessile praticata) ed in misura non apprezzabile per scopi civili (alimentazione impianto antincendio), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del Comune di Lessona. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.762,52 pari al minimo ammesso per l'uso produzione di beni e servizi e previsto per l'anno solare 2004, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio (Omissis).

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1327 di Rep. in data 17 febbraio 2004

Art. 12 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

37

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Determinazione dirigenziale n. 4933 in data 17 novembre 2004**

Il Dirigente del Settore  
(omissis)  
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29 settembre 2003 dal Sig. Franco Burocco, in qualità di Presidente del "Consorzio Acqua Potabile Frazione Botto", con sede in Trivero, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inos-

servanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acqua Potabile Frazione Botto" (omissis), la concessione, in parte preferenziale, di derivazione di moduli massimi 0,0024 e medi 0,0019 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 6.000 mc., da un gruppo di due sorgenti tributarie del bacino del rio Nosetto, ubicate in località Barozzo del Comune di Trivero, da utilizzarsi per scopi potabili degli utenti aderenti al Consorzio, con obbligo di restituzione delle eccedenze e dei reflui di scarico nello stesso bacino del rio Nosetto a mezzo dei corrispondenti tronchi fognari sia pubblici che privati;

Di rettificare la data di decorrenza della concessione indicata nell'art. 8 del disciplinare sottoscritto in data 29 settembre 2003, prevista nel 28 gennaio 1997, con la data del 10 agosto 1999, avendo la derivazione d'acqua in parola natura preferenziale rispondente ai disposti del D.P.R. 18 febbraio 1999 e successivo D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, pur essendo stata presentata dallo stesso richiedente, antecedentemente all'entrata in vigore dei testi citati riferimenti normativi, istanza di sanatoria;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 293,76, pari al minimo ammesso per l'uso potabile e previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 1357 di Rep. in data 29 settembre 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi -

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 17 agosto 2005.

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

38

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Determinazione dirigenziale n. 5664 in data 28 dicembre 2004**

Il Dirigente del Settore

(omissis)

*determina*

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 13 dicembre 2004 dal Sig. Paolo Lonardi, in qualità di Procuratore della ditta "Coca Cola Bevande Italia S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire, ai sensi degli articoli 2 - comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla "Coca Cola Bevande Italia S.r.l." (omissis), la concessione di derivazione di litri/sec. max. 34 e medi 22,20 d'acqua, cui corrisponde un volume max. annuo di 666.000 mc., da falde sotterranee profonde a mezzo di 4 pozzi ubicati in Comune di Gaglianico (foglio n. 8 - mappali n. 158 e 189), da utilizzarsi per Produzione di Beni e Servizi (scopi industriali alimentari connessi con la produzione di bevande in genere destinate al consumo umano) e scopi civili (attività di processo correlate con la produzione, scopi igienico-sanitari ed assimilabili ed antincendio), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico eventualmente derivanti dalla produzione, nel Rio Margone, in Comune di Gaglianico o nel collettore "C.O.R.D.A.R. Biellese", a seconda delle necessità aziendali.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 - lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente conguaglio al canone dovuto per il periodo intercorrente dalla medesima data e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in misura pari all'importo base previsto per l'uso di "produzione di beni e servizi" per quantità di prelievo superiori ai 2.500 metri cubi annui ed in ragione di litri al secondo 22,20, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa; (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1385 di Rep. in data 13 dicembre 2004

Art. - 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio

Marco Pozzato

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Ordinanza n 57550/ G-II-3-233BI Pratica Provinciale N°233BI**

Il Direttore del Settore

Vista l'istanza datata 29 agosto 2002, presentata e registrata in data 3 settembre 2002, al n. 43.619 di protocollo generale, con la quale il Comune di Crevacuore ha inteso chiedere il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e conseguente successiva concessione prevista prima dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775 e poi dall'articolo 2, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per poter derivare litri al secondo massimi 3,00 e medi 2,00 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo di 63.072 metri cubi, da falde sotterranee profonde, a mezzo di pozzo da realizzarsi in luogo di foro pilota esistente ed ubicato in Comune di Crevacuore (foglio n. 4, mappale n. 67), da utilizzarsi per scopi potabili (fornitura di acqua destinata al consumo umano mediante impianto di pubblico acquedotto), con restituzione dei reflui di scarico nel bacino tributario del torrente Sessera;

Dato atto che con precedenti D.D. 28 agosto 2000, n. 2.228 e 17 settembre 2002, n. 3.683, della Provincia di Biella, il Comune di Crevacuore è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 98 e seguenti del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e s.m.i., a procedere, rispettivamente, alla realizzazione di sondaggio geognostico ed al rivestimento di foro pilota per esecuzione prove di emungimento, finalizzati all'acquisizione dei dati idrogeologici necessari alla redazione definitiva della documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione alla ricerca e concessione;

Preso atto che i sotto elencati Enti, Amministrazioni ed Organi competenti in materia, si sono formalmente espressi in merito alla richiesta del Comune di Crevacuore, con le seguenti note:

- assenza di osservazioni o rilievi in merito alla domanda in oggetto, da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma, espressa con nota in data 6 agosto 2004, n. 4.985/04;

- espressione di osservazioni con prescrizioni, da parte del Dipartimento di Prevenzione - S.I.A.N. dell'A.S.L. N° 11, di Vercelli, espresse con nota in data 29 luglio 2004, n. 27.460;

- espressione di osservazioni con prescrizioni, da parte dell'ARPA Piemonte - Dipartimento di Biella, espresse con nota in data 29 settembre 2004, n. 122.836;

- parere negativo, da parte del Comune di Guardabosone, espresso con nota in data 5 agosto 2004, n. 1.110;

- assenza di particolari aspetti di interesse comunale, con prescrizioni di massima, da parte del Comune di Ailoche, espresse con nota in data 8 settembre 2004, n. 1.981;

- nulla osta da parte della Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, di Torino, espresso con nota in data 21 dicembre 2004, n. 19.433/16.4;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

*ordina*

1. che la domanda datata 29 agosto 2002, presentata dal Comune di Crevacuore, sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la du-

rata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 3 ottobre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

Copia della presente ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Crevacuore, nonché le informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua in essa contenute saranno inserite per il medesimo periodo sempre nella sezione "Annunci Legali ed Avvisi", alla voce "Atti di altri Enti", del sito Internet della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all'A.R.P.A. di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi" di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito N° 2 "Biellese - Vercellese - Casalese", di Vercelli ed al Comune di Crevacuore.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Roma, al Consorzio d'Irrigazione e Bonifica "Ovest Sesia - Baraggia" di Vercelli, alla Regione Piemonte, Settori Pianificazione e Gestione Risorse Idriche - Tutela Beni Ambientali - Pianificazione e Verifica Attività Estrattive ed alla Comunità Montana "Valle Sessera" di Pray Biellese.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione precedente è la Provincia di Biella;

- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail risorseidriche@provincia.biella.it;

- il funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Marco Pozzato;

- il funzionario responsabile dell'Istruttoria è il Geom. Lucio Menghini.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 09 novembre 2005, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Crevacuore. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R.

n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 16 agosto 2005

Il Direttore del Settore  
Giorgio Saracco

40

Provincia di Cuneo

**Determinazione n. 328 del 3 agosto 2005 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "La Torre"**

Il Responsabile del Centro di Costo

(omissis)

determina

di iscrivere l'Organizzazione "La Torre", con sede legale ed operativa in Via Vittorio Veneto n. 30 - 12030 Caramagna Piemont, al nr. 309 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "impegno civile e tutela e promozione dei diritti".

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo

Giuseppe Viada

41

Provincia di Cuneo

**Determinazione n. 329 del 3 agosto 2005 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Segnal'Etica Onlus"**

Il Responsabile del Centro di Costo

(omissis)

determina

di iscrivere l'Associazione di volontariato "Segnal'Etica Onlus" con sede in piazza Martiri della Liberazione n. 1 ed operativa in via Cima -12039 Verzuolo, al nr. 310 della Sezione Provinciale del Registro delle organizzazioni di Volontariato, sezione "impegno civile e tutela e promozione dei diritti".

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo

Giuseppe Viada

42

Provincia di Cuneo

**Determinazione n. 333 del 4 agosto 2005 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Girotondo"**

Il Responsabile del Centro di Costo

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione "Girotondo" con sede legale ed operativa in Via Castellero n. 14 -12040 Cornelianò d'Alba, al nr. 201 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "socio assistenziale".

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo

Giuseppa Viada

43

Provincia di Cuneo

**Deliberazione G.P. n 479 del 14 luglio 2005. Progetto di utilizzo plurimo dell'acqua del Torrente Puriac per uso idroelettrico e per innevamento programmato delle piste sciistiche di Argentera, da realizzare nel Comune di Argentera (CN). Proponente: Arnaldo Giavelli, in qualità di Sindaco protempore del Comune di Argentera. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i. e contestuale Valutazione di Incidenza ex D.P.R. 357/1997 e D.P.G.R. 16.11.2001, n. 16/R**

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell'intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati nelle tre Conferenze dei Servizi i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente;

- rilevato che la realizzazione e l'esercizio dell'opera così come proposta a seguito delle modificazioni progettuali presentate su iniziativa del proponente con nota pervenuta in data 06.06.2005 con prot. di ric. n. 29560, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità;

è emersa la compatibilità ambientale e la positiva Valutazione d'Incidenza del progetto così come modificato ossia del progetto che prevede la derivazione idrica solo ed esclusivamente dal Rio Puriac, escludendo la realizzazione del bacino di accumulo del "Laghetto Lausetto", e la costruzione del fabbricato da adibire a centrale in sponda destra idrografica del Fiume Stura, in prossimità degli impianti di risalita delle piste sciistiche.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto è altresì emersa l'esigenza di subordinare la realizzazione dell'intervento proposto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della

L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 16 novembre 2004, del 26 maggio 2005 e del 17 giugno 2005, così come sopra esplicitato;

(omissis)

la Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva valutazione d'incidenza del progetto presentato da parte del Sig. Arnaldo Giavelli, in qualità di Sindaco protempore del Comune di Argentera, di utilizzo dell'acqua del Rio Puriac per uso idroelettrico e per innevamento programmato delle piste sciistiche di Argentera, così come risultante a seguito delle modificazioni progettuali presentate su iniziativa del proponente con nota pervenuta in data 06.06.2005 con prot. di ric. n. 29560, ossia del progetto che prevede la derivazione idrica solo ed esclusivamente dal Rio Puriac, escludendo la realizzazione del bacino di accumulo del "Laghetto Lausetto", e la costruzione del fabbricato da adibire a centrale in sponda destra idrografica del Fiume Stura, in prossimità degli impianti di risalita delle piste sciistiche, in quanto la realizzazione e l'esercizio dell'opera così come proposta e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità;

2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il diametro delle condotte dovrà essere, al massimo, pari a 100 cm.

- Il proponente dovrà aderire al sistema di certificazione ambientale EMAS ed ISO 14001, così come dichiarato a pag.35 della Relazione "Terza Ipotesi Progettuale", dandone comunicazione al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte.

- Affinchè venga restituita immediatamente a valle della presa la portata in esubero rispetto alla portata massima concessa, dovrà essere realizzato un solo sfioratore laterale, opportunamente dimensionato in prossimità della presa; tale dispositivo dovrà essere riproposto nel progetto esecutivo e tarato (altezza e lunghezza di sfioro) sperimentalmente facendone specifica menzione nel certificato di collaudo.

- Un tratto a sezione rettangolare del canale di carico immediatamente a valle del sopra citato sfioratore laterale, dovrà essere predisposto per consentire la misura con mulinello. A tale sezione dovrà essere garantito l'accesso da parte del personale del Settore Risorse Idriche. Le caratteristiche del dispositivo dovranno essere presentate nel progetto esecutivo ed approvate dall'Autorità Concedente.

- Dovranno essere installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, delle portate in alveo a monte della traversa e del DMV. I risultati dovranno essere trasmessi a cura del concessionario con frequenza annuale a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare sia all'Amministrazione Provinciale sia ad altri Enti eventualmente individuati da apposito regolamento regionale. Caratteristiche, tipologia e ubicazione

dovranno essere presentate nel progetto esecutivo ed approvate dall'Autorità Concedente.

- In corrispondenza dell'opera di presa dovrà essere presente ed accessibile, al Personale addetto al controllo, un dispositivo di evidenziazione (display) della portata istantanea e del volume derivato dall'inizio dell'anno, del deflusso rilasciato nonché della portata defluente in alveo a monte della presa.

- La portata media derivata dovrà essere pari a 178 l/s; pertanto la potenza media nominale risulterà di 469 kW.

- La soglia ribassata per il rilascio del deflusso minimo vitale dovrà essere posizionata al centro della traversa dell'opera di presa. I paramenti della traversa dovranno essere inclinati con pendenza costante (4,35 %) in modo da convogliare le acque verso la zona centrale. La quota del bordo superiore della gaveta del DMV dovrà essere pari a 1905,00 m, mentre a lato, alla distanza di 2,30 m, la quota della traversa sarà pari a 1905,10 m s.l.m.. Le caratteristiche dovranno essere presentate nel progetto esecutivo ed approvate dall'Autorità Concedente.

- Nel progetto esecutivo dovrà essere fornito il dimensionamento della presa a trappola indicando in particolare le dimensioni delle barre e la distanze tra le stesse.

- Qualora si avesse la cessazione dell'attività, il proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento dell'opera di presa ed al ripristino dell'alveo nello stato ante operam; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- A partire dalla fase di cantiere e per i primi tre anni di funzionamento della derivazione dovrà essere attuato un piano di monitoraggio annuale della qualità chimico-fisica e biologica delle acque del Rio Puriac in un punto immediatamente a monte ed in uno immediatamente a valle dell'opera di presa entro il tratto sotteso. Le modalità e le tempistiche di detto monitoraggio dovranno essere concordate con il Coordinamento VIA-VAS dell'ARPA Piemonte; i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi al medesimo Coordinamento VIA-VAS dell'ARPA Piemonte, Via della Rocca 49, Torino, secondo le scadenze con lo stesso concordate. Detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- Per tutta la durata di funzionamento della derivazione, in corrispondenza dell'opera di presa deve essere previsto un sistema di misurazione e registrazione in continuo delle portate prelevate e di quelle di deflusso nel torrente immediatamente a valle dell'opera di presa in modo da poter monitorare il DMV nei periodi di magra, accessibile agli organi di controllo e mantenuto in efficienza dal gestore; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- Si richiami, sia nella Determina di concessione di derivazione sia nel disciplinare, l'obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dall'art.12-bis del RD 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti.

- Al fine di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della LR 40/98 e s.m.i., nel disciplinare sia previsto l'obbligo di comunicare anticipatamente la data dell'inizio lavori ed il relativo cronoprogramma nonché la data di ultimazione lavori al Coordinamento VIA-VAS dell'ARPA Piemonte, Via della Rocca 49, Torino e al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo.

3. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri, più sopra esplicitati, acquisiti ai sensi e per gli effetti

dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nelle Conferenze dei Servizi del 16 novembre 2004, del 26 maggio 2005 e del 17 giugno 2005, e descritti nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente;

4. di rinviare la concessione di derivazione ex R.D. 1775/1933 e s.m.i. ed ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

5. di rinviare parimenti la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione e previo parere tecnico espresso dal Corpo Forestale dello Stato;

6. di stabilire per il proponente l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo a:

- Provincia Cuneo -Settore Risorse Idriche- C.so Nizza, 30, Cuneo, per la verifica della regolarità degli atti e la conseguente approvazione per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R;

- Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico, C.so Kennedy 7/bis, Cuneo;

- ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D'Azeglio 4, Cuneo.

7. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera ed in particolare - qualora dovute- la concessione per l'occupazione del sedime demaniale o per lo scarico nello stesso, di competenza della Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo previa presentazione di progetto esecutivo, nonché l'autorizzazione ad intervenire su terreni soggetti a diritti di uso civico;

8. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare al Coordinamento VIA-VAS dell'ARPA Piemonte e all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D'Azeglio 4, Cuneo;

9. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di due anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

10. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

12. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

44

Provincia di Cuneo

**Deliberazione G.P. n 496 del 21 luglio 2005. Progetto di coltivazione di cava "Topino 2" nel Comune di Alba. Proponente: Calcestruzzi Stroppiana S.P.A., Località Piana Biglini 95, 12051 Alba. Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..**

(omissis)

In conclusione,

alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per l'attuazione del progetto, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto la realizzazione degli interventi previsti, che interessano un'area già compromessa da attività estrattive, non comporta particolari criticità ambientali né appare tale da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle attività di estrazione in atto.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per ottimizzare il recupero dell'area è altresì emersa l'esigenza di subordinare l'attuazione del progetto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 09.06.2005, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

*delibera*

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione della cava "Topino 2" da realizzare nel Comune di Alba presentato da parte della Ditta Calcestruzzi Stroppiana S.p.A., con sede legale in Alba, Loc. Piana Biglini 95, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle prescrizioni sotto impartite, in quanto la realizzazione degli interventi previsti, che interessano un'area già compromessa da attività estrattive, non comporta particolari criticità ambientali né appare tale da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle attività di estrazione in atto.

2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale

riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. relativamente alla profondità di scavo, risulta necessario non superare la quota del thalweg (inteso come linea congiungente i punti più bassi delle sezioni d'alveo rilevate) nel tratto di Tanaro prospiciente l'intervento e non intaccare la continuità dello strato marnoso (livello max a 163.2 m s.l.m., elab. B.01).

b. entro 30 giorni dall'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale e comunque prima dell'emissione del provvedimento di autorizzazione comunale ai sensi della L.r. 69/78 dovrà essere inviata al Comune di Alba, alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ed Energetiche - Servizio cave, alla Regione Piemonte Direzione Industria Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva una scheda tecnica riportante la ridefinizione a livello esecutivo delle modalità di attuazione degli interventi di rivegetazione: specificazione in sintesi degli interventi per la preparazione del letto di semina in relazione alla scelta della tecnica di semina, definizione dei miscugli erbacei da utilizzarsi nei differenti settori del sito di cava ed indicazione della tecnica di semina da utilizzare. La composizione dei miscugli dovrà essere giustificata in relazione alla fisiologia delle specie che li compongono. Ogni miscuglio dovrà contenere sia componenti della famiglia delle graminacee che delle leguminose. Dovrà altresì essere definita a livello esecutivo la barriera vegetale motivando le scelte operate ed allegando opportuni elaborati grafici esemplificativi;

c. l'attività estrattiva non dovrà in alcun modo intessere la fascia ricompresa entro i 150 metri dalla sponda del Fiume Tanaro;

d. prima dell'approfondimento dello scavo sotto falda dovrà essere completata la realizzazione del fosso perimetrale per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle aree circostanti;

e. l'andamento degli scavi dovrà essere tale da consentire di raggiungere, in fase di recupero ambientale, una conformazione finale delle sponde il più possibile ad andamento curvilineo, onde consentire un più facile inserimento del lago di cava nel contesto paesaggistico circostante;

f. entro il 31 ottobre di ogni anno la ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi ex L.R. 69/78 un rilievo topografico aggiornato della cava, esteso per un adeguato tratto del fiume Tanaro (sia su supporto informatico che su supporto cartaceo), in scala non inferiore a 1:2.000 e sezioni batimetriche; la Ditta dovrà seguire la normativa tecnica dei rilievi topografici, batimetrici e aerofotogrammetrici previste dal D.P.A.E. - Primo stralcio "Inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi"; contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente, corredata da opportuna documentazione fotografica e cartografica, in scala opportuna;

g. entro la medesima scadenza dovranno essere inviati a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi i risultati del piano di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico, come previsto nella documentazione integrativa presentata;

h. per la porzione di cava sotto falda dovranno essere eseguiti i monitoraggi relativi ai livelli freatici ed alla qualità delle acque, come previsto dall'Art. 15.4 del D.P.A.E. - Primo stralcio "Inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi". In particolare dovranno essere realizzati:

1. misure del livello freatico, con frequenza mensile in almeno due piezometri (eventualmente due pozzi irrigui ubicati nelle zone limitrofe), a monte e a valle dell'area di scavo, lungo la direzione di deflusso della falda, nel lago di cava e nel Fiume Tanaro;

2. analisi della qualità delle acque del lago di cava e dei piezometri, con cadenza trimestrale, ricercando i seguenti indicatori pH, conducibilità, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, COD, atrazine, coliformi totali e solventi clorurati, temperatura dell'acqua;

3. con frequenza trimestrale rilievo della temperatura dell'acqua del lago;

4. campionamenti semestrali, in periodi limnologici significativi, finalizzati al controllo del grado di eutrofizzazione; i parametri da verificare sono i seguenti: (pH, ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura, sodio e potassio, calcio e magnesio, cloruri e solfati, alcalinità totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo solubile e totale, coliformi totali, antiparassitari e metalli pesanti);

5. analisi biologiche, costituite da 6 campionamenti durante il primo anno e successivamente 4 campionamenti annui sui popolamenti fitoplanctonici (densità e fitomassa delle specie presenti, clorofilla a e trasparenza) e zooplanctonici (densità e biomassa delle specie presenti); dette analisi dovranno essere effettuate in più stazioni del bacino e in differenti periodi stagionali significativi;

i. i risultati del piano di campionamento sopraindicato, corredati da opportuno commento dal punto di vista idrobiologico, in relazione alle vigenti normative, dovranno essere inviati agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi con frequenza semestrale;

j. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

k. la progressione dei lavori di scavo e gli stati di avanzamento del bacino dovranno essere seguiti in stretta successione temporale dalla rivegetazione e dagli interventi di recupero ambientale delle aree di sponda che avranno raggiunto la profilatura finale definitiva;

l. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto;

m. le scarpate sopra falda risultanti dall'attività estrattiva, al termine della coltivazione mineraria e del riporto del terreno vegetale, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali in conformità a quanto previsto "Norme di indirizzo" del D.P.A.E.;

n. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

o. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi del 09.06.2005, conservato agli atti dell'Ente e cioè:

(omissis)

4. di dare atto del parere espresso con nota prot. ricevimento n. 31595 del 16.06.2005 da parte della Regione Piemonte - Settore Difesa del Suolo- relativamente alla compatibilità dell'intervento in progetto con la pianificazione di bacino; detto parere, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), è stato formulato in senso favorevole con la seguente prescrizione:

- relativamente alla profondità di scavo, risulta necessario non superare la quota del thalweg (inteso come linea congiungente i punti più bassi delle sezioni d'alveo rilevate) nel tratto di Tanaro prospiciente l'intervento e non intaccare la continuità dello strato marnoso (livello max a 163.2 m s.l.m., elab. B.01).

5. di rinviare la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Alba, sede dell'intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di subordinare l'autorizzazione di competenza del Comune di Alba ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 5) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto e -specificamente- la deroga ex D.P.R. 128/59, da acquisire successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

9. di stabilire che al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo;

10. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

12. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

14. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Allegati (omissis)

45

Provincia di Cuneo

**Deliberazione G.P. n 497 del 21 luglio 2005. Progetto di cava in località Pret Basso del Comune di Bagnolo Piemonte, lotti 18, 19 e 20. Proponente: Rimondotto Giuseppe, Via San Maurizio 21/c Bagnolo Piemonte cui è subentrata -in corso di procedimento- la Ditta S.A.I.F. di Picotto Valter & C. S.n. c., con sede legale in Barge, Via Azienda Moschetti n. 12. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..**

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell'intervento, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto gli interventi in progetto -viste le attuali condizioni ambientali del sito- non ne determineranno un significativo degrado né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, è altresì emersa l'esigenza di subordinare la realizzazione dell'intervento proposto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito della Conferenza dei Servizi conclusiva del 05.07.2005, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

*delibera*

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di cava in località Pret Basso del Comune di Bagnolo Piemonte -lotti 18,19 e 20- presentato da parte del Sig. Rimondotto Giuseppe, nato a Barge il 24.1.1965, titolare della Ditta Rimondotto Giuseppe, con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via San Maurizio 21/c, cui è subentrata -in corso di procedimento- la Ditta S.A.I.F. di Picotto Valter & C. S.n. c., con sede legale in Barge, Via Azienda Moschetti n. 12, in quanto gli interventi in progetto -viste le attuali condizioni ambientali del sito- non ne determineranno un significativo degrado né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito.

2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale

riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro il 31 ottobre di ogni anno la Ditta è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo;

- prima del rilascio del provvedimento autorizzativo comunale la Ditta dovrà inviare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica con allegati elaborati cartografici che illustri gli interventi previsti per l'adeguamento della pista di accesso alla cava a partire dalla Strada del Pret Alto ed evidenzi l'evoluzione della viabilità interna all'area di intervento con il progredire della coltivazione; qualora risulti necessario il transito nei vicini lotti di cava dovrà essere fornita apposita dichiarazione di assenso rilasciata dalle Ditte esercenti. In detto elaborato la Ditta dovrà inoltre indicare la soluzione progettuale che intende adottare per la stabilizzazione della fascia di raccordo a monte del ciglio di cava, scegliendo tra le alternative proposte nella documentazione integrativa presentata;

- prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzato il fosso di guardia a monte della scarpata di raccordo con il ciglio superiore del fronte;

- entro 60 giorni dall'inizio della coltivazione dovrà essere completata la riprofilatura e la rivegetazione della scarpata di raccordo con l'intorno indisturbato a monte del ciglio di cava, mediante interventi di idrosemina potenziata (soluzione progettuale mulch armato) e l'impianto di specie arboree ed arbustive;

- in riferimento agli interventi prescritti ai punti 3 ed 4 al termine degli stessi ( entro 90 giorni dall'inizio della coltivazione) dovrà essere inviata al Comune di Bagnolo ed alla Provincia di Cuneo una relazione tecnica corredata di documentazione fotografica che testimoni la completa e valida funzionalità degli stessi o preveda, qualora questa non sia stata conseguita gli interventi integrativi da eseguirsi.

- la coltivazione dovrà procedere dall'alto verso il basso mediante ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la creazione di fronti laterali ed operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;

- sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione; in particolare prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzata la vasca di decantazione rivestita in pietra, secondo quanto previsto nella documentazione integrativa presentata, in cui dovranno essere raccolte tutte le acque provenienti dall'area di intervento;

- tutte le sponde delle canalette non rivestite con materiale lapideo dovranno essere prontamente inerbite in stretta successione con la loro profilatura;

- entro il 30 marzo di ogni anno, ovvero alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;

- i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari,

dovranno essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica del Cross;

- il terreno vegetale proveniente dallo scotico delle aree interessate dalla coltivazione dovrà essere separato dalla matrice rocciosa ed accantonato in cumuli nelle immediate vicinanze dell'area di cava; su detti cumuli dovrà essere prevista una semina protettiva con una graminacea a rapido insediamento al fine di evitare fenomeni di erosione e dilavamento e di assicurare il mantenimento della fertilità del terreno vegetale;

- dopo la coltivazione venga riposizionato il terreno vegetale precedentemente accantonato;

- prima dell'apporto del materiale di origine esterna all'area di cava costituente il sottofondo per il recupero ambientale del piazzale, dovrà essere presentata a tutti i Soggetti componenti la Conferenza una scheda tecnica in cui siano specificate la provenienza e le caratteristiche di tale materiale;

- antecedentemente alla stesa del terreno vegetale di cui al punto precedente siano eseguite sulle superfici interessate dal riporto operazioni di scarificazione al fine di consentire una migliore penetrazione e assestamento del terreno;

- l'impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

- entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

- al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero;

- in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 18.11.2004 e del 05.07.2005, conservati agli atti dell'Ente e cioè:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento;

5. di rinviare altresì la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, sede dell'intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di subordinare la suddetta autorizzazione comunale al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai

sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.," allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto;

9. di stabilire che al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo;

10. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

12. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

14. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

46

Provincia di Cuneo

**Deliberazione G.P. n 516 del 4 agosto 2005. Progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia in località Vaccheria nel territorio dei Comuni di Alba e Barbaresco (CN). Proponente: "S.A.E.G.A. S.p.A.", Loc. Vaccheria 23 - Alba - Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.**

(omissis)

In conclusione,

alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per l'attuazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto del parere espresso da parte Settore regionale Difesa del Suolo ai fini della compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino nonché con gli obiettivi di sicurezza idraulica del tratto di fiume Tanaro interessato, in quanto la realizzazione degli interventi previsti, che interessano

un'area già compromessa da attività estrattive, non comporta particolari criticità ambientali né appare tale da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle attività di estrazione in atto.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per ottimizzare il recupero dell'area nonché in recepimento del parere espresso come più sopra esplicitato da parte Settore regionale Difesa del Suolo ai fini della compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino nonché con gli obiettivi di sicurezza idraulica del tratto di fiume Tanaro interessato, è altresì emersa l'esigenza di subordinare l'attuazione del progetto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 24 novembre 2004, e del 19 luglio 2005, così come sopra esplicitato;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

*delibera*

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia in località Vaccheria nel territorio dei Comuni di Alba e Barbaresco, presentato da parte del Sig. Rapalino Ernesto, in qualità di legale rappresentante della S.A.E.G.A S.p.A., con sede legale in loc. Vaccheria 23, Alba, così come risultante a seguito delle modificazioni progettuali presentate su richiesta dell'autorità competente, in quanto la realizzazione e l'esercizio degli interventi, che interessano un'area già compromessa da attività estrattive, non comporta particolari criticità ambientali né appare tale da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle attività di estrazione in atto.

2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali richiesti dalla Società istante relativamente ai lotti 2 e 3 di progetto, mentre per quanto riguarda il lotto 1, risulta necessario mantenere per tutto il suddetto lotto un setto di separazione di 150 metri dal corso del fiume Tanaro e per quanto riguarda il lotto 4, l'intervento su di esso in progetto non è compatibile con i criteri della D.G.R. 24.13678 del 18.10.2004, almeno per la parte compresa all'interno della fascia dei 150 metri dal Tanaro. La ditta proponente provveda pertanto -così come optato nel corso della Conferenza dei Servizi del 19 luglio 2004- allo stralcio dell'intero lotto medesimo;

b) la Ditta istante dovrà provvedere entro 30 giorni dall'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale e comunque prima dell'emissione del provvedimento di autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 69/78, all'adeguamento degli elaborati progettuali relativi al Lotto 1 sulla base delle limitazioni prescritte al punto precedente e tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.G.R. 24.13678 del 18 ottobre 2004 prevedendo dunque che la porzione di tale lotto non coltivata venga recuperata con criteri naturalistici. Tale adeguamento dovrà essere inviato a tutti i membri componenti la Confe-

renza dei servizi che entro 15 giorni dal ricevimento di detta documentazione potranno inviare eventuali osservazioni o prescrizioni alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ed Energetiche - che provvederà trasmetterle all'Amministrazione Comunale di Alba.

c) la massima profondità di scavo non sia spinta al di sotto delle quote indicate negli elaborati cartografici allegati al progetto e in ogni caso, per i lotti 1, 2,3 dovrà essere mantenuto un franco di almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno la ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi ex L.R. 69/78 la seguente documentazione:

- rilievo topografico aggiornato della cava, esteso per un adeguato tratto del fiume Tanaro (sia su supporto informatico che su supporto cartaceo), in scala non inferiore a 1:2.000; la Ditta dovrà seguire la normativa tecnica dei rilievi topografici, batimetrici e aerofotogrammetrici previste dal D.P.A.E. - Primo stralcio "Inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi";

- nota tecnica che illustri il consuntivo circa le volumetrie di materiale estratto e le opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente e che contenga la previsione degli interventi da eseguire nel corso dell'anno successivo, corredata da opportuna documentazione fotografica e cartografica, in scala adeguata;

- relazione che riporti i risultati del piano di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico;

- carte piezometriche e della soggiacenza della falda freatica georeferenziate UTM redatte sulla base dei dati relativi alle misure piezometriche raccolti secondo le modalità prescritte al successivo punto e);

e) dovrà essere allestito un piano di monitoraggio del livello piezometrico della falda che preveda la misurazione con frequenza mensile e comunemente a seguito di rilevanti eventi meteorici, del livello freatico all'interno dei piezometri installati dalla Ditta in fase di progettazione, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento. I dati raccolti dovranno essere trasmessi ogni tre mesi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi ex L.R. 69/78; comunque, nel caso il monitoraggio rilevi la presenza di fenomeni anomali dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune di Alba ed alla Provincia di Cuneo.

f) la progressione dei lavori di scavo dovrà essere seguita in stretta successione temporale dalle operazioni di rivegetazione e dagli interventi di recupero ambientale delle aree cava che avranno raggiunto la profilatura finale definitiva;

g) sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste in progetto. Tale rete scolante dovrà essere adeguata in base all'evoluzione dei lavori di coltivazione e si dovrà procedere al suo inerbimento per mezzo di apposito miscuglio erbaceo;

h) le scarpe risultanti dall'attività estrattiva, al termine della coltivazione mineraria e del riporto del terreno vegetale, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali in conformità a quanto previsto "Norme di indirizzo" del D.P.A.E.;

i) entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

j) le siepi previste in progetto lungo i confini dei lotti 2 e 3 dovranno rispettare le distanze previste dal Codice Civile e dovranno essere multiplanari, arboree ed arbustive e di larghezza consona alla funzione ecologica

da esse rivestite. Tutte le siepi dovranno essere piantate prima dell'inizio della coltivazione dei singoli lotti e sottoposte a congrue cure colturali durante l'escavazione;

k) il terreno vegetale, in attesa del successivo riutilizzo nelle operazioni di recupero ambientale, dovrà essere temporaneamente stoccato in cumuli di ridotte dimensioni e interessato da inerbimento protettivo, mediante la semina a spaglio di una graminacea a rapido insediamento, al fine di conservare le caratteristiche di fertilità dello stesso;

l) il ripristino morfologico dei lotti 2 e 3 dovrà avvenire esclusivamente con materiale sterile di cava e con limi di lavaggio classificati dal D.M. 5 febbraio 1998, secondo le procedure di cui agli articoli 31-32-33 del D. Lgs. n. 22/97 e miscelati nella proporzione del 50 % tra le due tipologie di materiali;

m) la posa in opera del materiale per la ricostituzione dell'assetto previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;

n) sulle porzioni di cava esaurite, vengano realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo delle aree; in particolare si dovrà procedere alla risagomatura, alla corretta regimazione delle acque meteoriche ed alla semina di un miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo;

o) al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero;

p) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

3. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri, più sopra esplicitati, acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nelle Conferenze dei Servizi del 24 novembre 2004 e del 19 luglio 2005, e descritti nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente e cioè:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Alba, sede dell'intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5. di dare atto che a seguito della rinuncia del proponente alla realizzazione dell'intero lotto 4 in progetto, non risulta più dovuta la relativa autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. da parte del Comune di Barbaresco nel cui territorio ricade il suddetto lotto 4;

6. di subordinare l'autorizzazione di competenza del Comune di Alba ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 5) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto e -specificamente- la deroga ex D.P.R. 128/59, da acquisire successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

9. di prescrivere che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D'Azeglio 4, Cuneo;

10. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di due anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

13. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

14. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Allegati (omissis)

47

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 244-297779/2005 del 31/05/2005 - (Codice pratica: A/799)**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 244-297779/2005 del 31/05/2005 - (Codice pratica: A/799)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Tavolada Lucia con sede in Via Colli, 55 - Rivoli, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Rivoli e Rosta per uso irriguo. La licenza si intende accordata,

salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 47 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 21 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature; 2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Rivoli distinti in Catasto dal Foglio 2 Particelle nn. 16, 17, 144, 285, 287, 289, 292 e nel Comune di Rosta distinti in Catasto dal Foglio 2 Particelle nn. 79, 80, 81, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 133, 166, 167, 232, 234, 236 e Foglio

3 Particella n. 91 e Foglio 4 Particelle nn. 1, 15, 59 aventi la superficie complessiva di Ha 21.25.20; (... omissis...) 4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

48

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 397-354138/2005 del 26/07/2005 - (Codice pratica: A/945)**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 397-354138/2005 del 26/07/2005 - (Codice pratica: A/945)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) Determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla ditta S.I.S. s.c.p.a. con sede in Via Inverio, 24/A - 10146 Torino, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Dora Riparia in Comune di Cesana Torinese per uso perforazioni in galleria, corrispondente all'uso produzione di beni e servizi di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fitti della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso industriale. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. i pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 5,0 l/s, che la portata media continua di acqua attinta non abbia a superare gli 1,04 l/s e che il prelievo medio annuo non superi i 27.000 mc, con restituzione delle colature; 2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso confezionamento calcestruzzo e lavaggio mezzi in Comune di Cesana Torinese secondo le modalità dichiarate nella documentazione allegata alla richiesta; (omissis) 4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

49

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 398-354101/2005 del 26/07/2005 - (Codice pratica: A/946)**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 398-354101/2005 del 26/07/2005 - (Codice pratica: A/946)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla ditta S.I.S. s.c.p.a. con sede in Via Inverio, 24/A - 10146 Torino, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Secco in Comune di Claviere per uso perforazioni in galleria, corrispondente all'uso produzione di beni e servizi di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso industriale. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 5,0 l/s, che la portata media continua di acqua attinta non abbia a superare gli 1,04 l/s e che il prelievo medio annuo non superi i 27.000 mc, con restituzione delle colature; 2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso perforazioni in galleria in Comune di Claviere secondo le modalità dichiarate nella documentazione allegata alla richiesta; (omissis) 4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

50

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 399-353945/2005 del 26/07/2005 - (Codice pratica: A/948)**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 399-353945/2005 del 26/07/2005 - (Codice pratica: A/948)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola Reviglionio Patrizio con sede in Via Alla Chiesa, 3 - 10030 Vestignè (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Vestignè per uso agricolo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 40 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 1720 mc, sen-

za obbligo di restituzione delle colature; 2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo del terreno sito nel Comune di Vestignè distinto in Catasto dal Foglio n. 22 Particella nn. 74 avente la superficie complessiva di Ha 0.85.73; (omissis) 4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

51

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 400-353 883/2005 del 26/07/2005 - (Codice pratica A/871)**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29 72003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 400-353 883/2005 del 26/07/2005 - (Codice pratica A/871)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) Determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Rolando Adriano con sede in Via Roma, 19 - 10032 Brandizzo (To), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Sturella in Comune di Brandizzo per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 3,0 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 1,0 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 10500 mc, senza obbligo di restituzione delle colature; 2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Brandizzo distinti in Catasto dal Foglio.6 Particelle nn. 18-31-33-35-37-39 aventi la superficie complessiva di Ha 3.71.60; (omissis) 4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento.

Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

52

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 413-360986/2005 del 02/08/2005 - (Codice pratica: A/873)**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 413-360986/2005 del 02/08/2005 - (Codice pratica: A/873)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (...omissis,...) determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Rolando Adriano con sede in Via Monte Sano, 61 - 10032 Brandizzo (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Po in Comune di Brandizzo per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 6 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,20 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 2052 mc, senza obbligo di restituzione delle colature; 2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Brandizzo distinti in Catasto dal Foglio n. 7 Particelle un. 493-523-939-942 e dal Foglio n. 11 Particelle nn. 13 e 60/parte aventi la superficie complessiva di Ha 8.00.00; (omissis) 4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

53

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 422-363286/2005 del 03/08/2005 - (Codice pratica: A/896)**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 422-363286/2005 del 03/08/2005 - (Codice pratica: A/896)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) Determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A. con sede in Via del Colle, 95 - 50041 Calenzano (FI), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Turinella in Comune di San Germano Chisone per uso attività di cantiere, corrispondente all'uso industriale di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso produzione di beni e servizi. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nell'arco dell'intero anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 20 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 3,5 l/s e che il prelievo medio annuo non superi i 50.000 mc; 2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso attività da cantiere nel territorio del Comune di San Germano Chisone; (...omissis...) 4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere

rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)”

54

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 423-3633 15/2005 del 03/08/2005 - (Codice pratica: A/897)**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 423-3633 15/2005 del 03/08/2005 - (Codice pratica: A/897)

“il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A. con sede in Via del Colle, 95 - 50041 Calenzano (FI), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chisone in Comune di San Germano Chisone per uso attività di cantiere, corrispondente all'uso industriale di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile, ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994, all'uso produzione di beni e servizi.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nell'arco dell'intero anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. i pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 10 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 2 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 25.000 mc; 2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso attività da cantiere nel territorio del Comune di San Germano Chisone; (...omissis...) 4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)”

55

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Risorse Idriche  
**Ordinanza n. 68 del 24/08/2005**

Il Dirigente

Premesso che:

- con domanda in data 19/05/2005 la ditta E.C.A. S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., la pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal rio Segnara, nel Comune di Calasca Castiglione, con le seguenti caratteristiche: portata massima l/s 1.700,00; portata media annua l/s 791,00; salto m 90,10; potenza media nominale kW 698,72, intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.

- con nota prot. n. 0026730/7° del 10/06/2005 la Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale ha trasmesso gli elaborati tecnici di interesse ai fini dell'istruttoria integrata della fase di valutazione e del coordinamento di procedure di cui all'art. 13 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. ed in particolare l'art. 26 “Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale”.

Acquisiti i pareri preliminari di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., in senso favorevole.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

*Ordina*

- Il deposito del progetto in argomento presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 01/09/2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- L'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 01/09/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Calasca Castiglione.

- La convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 24/10/2005 alle ore 10:30 presso il Municipio di Calasca Castiglione.

La presente ordinanza è pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nel sito Internet della Regione Piemonte alla sezione “Atti di altri Enti Annunci Legali e Avvisi”; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della presente ordinanza.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione verrà subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio.

Per il Dirigente  
Claudio Giannoni

56

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli

**Ditta Ambient Service srl - Estrazione di materiale litoidale alla confluenza del fiume Sesia con il torrente Cervo, nei Comuni di Caresanablot e Vercelli**

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

*Si rende noto*

che la Ditta Ambient Service srl., (omissis) con sede in Asti, via Cafasso 29, ha presentato al Settore Regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli domanda, in data 10/08/2005, per ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi alla confluenza del Fiume Sesia con il Torrente Cervo, nei Comuni di Caresanablot e Vercelli, per un volume di m3 9.948,303.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli - Largo Brigata Cagliari 11.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Vercelli, 17 agosto 2005

Il Dirigente del Settore  
Arturo Bracco

57

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli

**Richiesta concessione per taglio piante cedue site su tratto di argine demaniale in sponda destra del Fiume Sesia, in Comune di Caresana**

Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta del Sig. Balzola Romaldo, pervenuta in data 16/06/2005 ed integrata in data 22/08/2005, intesa ad ottenere la concessione per taglio piante cedue site su tratto di argine demaniale in sponda destra del Fiume Sesia, in Comune di Caresana;

visto il R.D. 25/07/1904, n. 523;

vista la l.r. 18/05/2004, n. 12 ed il relativo regolamento emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R;

*dispone*

ai sensi dell'art. 8 comma 2 del suddetto regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R, la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la presentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti, che dovranno pervenire, mediante invio o consegna, al Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, Largo Brigata Cagliari n. 11, 13100 Vercelli, presso il quale può essere consultata la suddetta richiesta e gli atti relativi, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Decorso il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi e previo parere degli Enti competenti (A.I.P.O e Corpo

Forestale dello Stato), sarà assentita a favore del Sig. Balzola Romaldo.

Vercelli, 22 agosto 2005

Il Responsabile del Settore  
Arturo Bracco

58

## COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Progetto di derivazioni idroelettriche dal Torrente Gesso nel Comune di Valdieri. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e contestuale avvio del procedimento della valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive CE 43/92 e 42/2001**

In data 28 luglio 2005 il Sig. Bonetto Giuseppe in qualità di amministratore delle Terme Reali di Valdieri S.p.A., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Cuneo 74, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di derivazioni idroelettriche dal Torrente Gesso nel Comune di Valdieri (prot. generale di ricevimento n. 38697 in data 26.07.2005; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 28.07.2005 con n. ord. 16/VAL/2005).

Contestualmente all'avvio della procedura di VIA si dà atto dell'avvio del procedimento di valutazione di incidenza del progetto in quanto lo stesso risulta ricadere parzialmente nel SIC "Argentera" n. IT1160002.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 02.07.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 -, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data...12.2005, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è l'Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente del Settore Risorse Idriche; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, Responsabile dell'Ufficio VIA, tel 0171-445200.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Progetto di potenziamento degli impianti e di rinnovo della concessione di grande derivazione degli impianti idroelettrici denominati "Roccavione" e "Borgo San Dalmazzo" nel Comune di Roccavione. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

In data 03 agosto 2005 il Sig. Gabatel Ivan Giorgio, (omissis), in qualità di rappresentante della Italgen S.p.A., con sede, amministrazione e domicilio fiscale in Bergamo, Via G. Camozzi 124, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di potenziamento degli impianti e di rinnovo della concessione di grande derivazione degli impianti idroelettrici denominati "Roccavione" e "Borgo San Dalmazzo" nel Comune di Roccavione (prot. generale di ricevimento n. 39980 in data 03.08.2005; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 03.08.2005 con n. ord. 17/VAL/2005).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 28.07.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 -, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 30.12.2005, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è l'Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente del Settore Risorse Idriche; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, Responsabile dell'Ufficio VIA, tel 0171-445200.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il responsabile del procedimento  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Progetto di prosecuzione della coltivazione delle cave tube medie lotti 6,7,8,9,10 e 11 e cave tube superiori lotti 1, 2, 3, 3A - II Cantiere Basso nel Comune di Bagnolo Piemonte. Proponente: F.lli Beltramo s.n. c., Via F. Filzi n. 2, Barge. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

In data 03 Agosto 2005 la Dott. Beltramo Maura, in qualità di legale rappresentante della Ditta Beltramo F.lli s.n. c., con sede in Barge, Via F. Filzi 2, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di prosecuzione della coltivazione delle cave tube medie lotti 6,7,8,9,10 e 11 e cave tube superiori lotti 1, 2, 3, 3A -II Cantiere Basso nel Comune di Bagnolo Piemonte (prot. generale di ricevimento n. 39990 in data 03.08.2005; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 03.08.2005 con n. ord. 18/VAL/2005).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 29.07.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè dal 26 maggio 2005.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 30.12.2005, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tela termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente del Settore Risorse Idriche; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Risorse Idriche  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Novara

**Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione**

**della procedura di V.I.A. ai sensi della art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 di "Progetto comunale di ampliamento di cava", localizzata in Trecate località S. Martino (NO), presentato dal Geom. Franco Pollastro, in qualità di legale rappresentante della ditta S.D.T. Scavi Demolizioni Trasporti s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Trecate (NO), Corso Italia 99**

In data 10.08.2005 il Geom. Franco Pollastro, in qualità di legale rappresentante della ditta S.D.T. Scavi Demolizioni Trasporti s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Trecate (NO), Corso Italia 99, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al "Progetto comunale di ampliamento di cava", localizzata in Trecate località S. Martino (NO), in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 "Cave e torbiere - cave con più di 500.000 m<sup>3</sup>/a o di un'area interessata superiore a 20 ettari". Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio della fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, presentata all'Amministrazione Provinciale di Novara - Ufficio Deposito Progetti - in data 10.08.2005 con prot. n. 100989.

Contestualmente, il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano nazionale "Il Giornale", pubblicato in data 10.08.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono 0321/378411, per quarantacinque giorni a partire dal 10.08.2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito Progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 e dall'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Funzionario Tecnico Responsabile della posizione organizzativa del 3° Settore, Tutela e Sviluppo del Territorio, Geom. Giuseppe Grappone, telefono 0321/378401-411.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Giuseppe Grappone

Provincia di Novara

**Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi della art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 di "Progetto intercomunale di ampliamento di cava", localizzata in Trecate località S. Martino - Cerano località Cannoniera/Bagno (NO), presentato dal Geom. Alessandro Riva, in**

**qualità di legale rappresentante della ditta Elmit s.r.l. con sede legale in Cassolnovo (PV), Via Trento 26/B e sede operativa in Cerano (NO), via Molino Vecchio, loc. Cimaplone e nella limitrofa località S. Martino di Trecate**

In data 11.08.2005 il Geom. Alessandro Riva, in qualità di legale rappresentante della ditta ELMIT s.r.l. con sede legale in Cassolnovo (PV), Via Trento 26/B e sede operativa in Cerano (NO), via Molino Vecchio, loc. Cimaplone e nella limitrofa località S. Martino di Trecate, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al "Progetto comunale di ampliamento di cava", localizzata in Trecate località S. Martino (NO), in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 "Cave e torbiere - cave con più di 500.000 m<sup>3</sup>/a o di un'area interessata superiore a 20 ettari". Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio della fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, presentata all'Amministrazione Provinciale di Novara - Ufficio Deposito Progetti - in data 11.08.2005 con prot. n. 101521.

Contestualmente, il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano nazionale "Il Giornale", pubblicato in data 11.08.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono 0321/378411, per quarantacinque giorni a partire dal 11.08.2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito Progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 e dall'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Funzionario Tecnico Responsabile della posizione organizzativa del 3° Settore, Tutela e Sviluppo del Territorio, Geom. Giuseppe Grappone, telefono 0321/378401-411.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Giuseppe Grappone

Provincia di Novara

**Progetto di "Realizzazione nuova platea per la posa di n. 6 serbatoi presso lo stabilimento Sika Italia S.p.A" localizzato in Via Crosa n. 21 - Cerano, presentato dal Sig. Fabio Trezzi legale rappresentante della ditta Sika Italia S.p.A. con sede in Milano Via De Amicis n. 44. Fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi della art. 10 comma 2 Legge Regionale 40/98 - categoria progettuale n. 57 dell'Allegato B2**

In data 18.08.2005 il Sig. Fabio Trezzi legale rappresentante della ditta Sika Italia S.p.a. con sede in Milano Via De Amicis n. 44, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Ufficio VIA. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 30 Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione nuova platea per la posa di n. 6 serbatoi presso lo stabilimento Sika Italia S.p.a." localizzato in Via Crosa n. 21 - Cerano.

Tale progetto rientra nella categoria progettuale n. 57 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 "trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate" e consiste nella realizzazione di una nuova platea in calcestruzzo composta da muretti di contenimento liquidi (altezza 150 cm) e platea in fondazione per la posa di n. 6 serbatoi di stoccaggio a supporto dell'esistente impianto di produzione.

Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale protocollata dall'Amministrazione Provinciale di Novara in data 18.08.2005 prot. n. 103430 ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale n. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, telefono 0321/378411 - 401, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dirigente del 3° Settore, Tutela e Sviluppo del Territorio, Dott. Edoardo Guerrini, telefono 0321/378416-411.

Avverso il provvedimento finale possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Il Dirigente  
Responsabile del procedimento  
Edoardo Guerrini

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e attività estrattive

**Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. - 1) Minicentrale idroelettrica "Urbiano", Comune di Mompantero. Proponente: P.AN.GEA di M.Becchero & C. sas, Brandizzo. - 2) Ammodernamento centralina idroelettrica denominata "Salto N° 10" sul canale consortile del Consorzio**

### **Riva Sinistra del T. Stura, Villanova C.se. Proponente: Alberto Vesco, Ciriè**

Si comunica che:

1) la ditta P.AN.GEA di M.Becchero & C. sas, via Lungo Bendola n. 47 Brandizzo, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto Minicentrale idroelettrica "Urbiano", Comune di Mompantero, rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

2) La ditta Alberto Vesco, via Torino n. 8, Ciriè ha depositato presso l'Ufficio di deposito- Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto Ammodernamento centralina idroelettrica denominata "Salto N° 10" sul canale consortile del Consorzio Riva Sinistra del T. Stura, Villanova C.se, rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile dei procedimenti è il Dott. Massimo Dragonero del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il Dirigente del servizio V.I.A.  
Paola Molina

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva

**Progetto dei poli estrattivi, Comune di Rorà- Proponenti: Carmagnola Marmi Snc, Carmagnola; Maurino Antonio, Luserna San Giovanni; Domenino Giuseppe Snc, Barge (CN); Selene Production Snc, Luserna San Giovanni; EGO Srl, Torino; G.R. Cave Srl, Revello (CN); Cave Bunet Snc, Luserna San Giovanni; Edilcave Snc, Rorà; Cave Giraud Srl, Revello (CN); Durand Giorgio, Rorà; Stone Srl, Luserna San Giovanni; GSD Snc, Bibiana. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i**

In data 18 agosto 2005, i proponenti Carmagnola Marmi Snc, Carmagnola; Maurino Antonio, Luserna San Giovanni; Domenino Giuseppe Snc, Barge (CN); Selene Production Snc, Luserna San Giovanni; Ego Srl, Torino; G.R. Cave Srl, Revello (CN); Cave Bunet Snc, Luserna San Giovanni; Edilcave Snc, Rorà; Cave Giraud Srl, Revello (CN); Durand Giorgio, Rorà; Stone Srl, Luserna San Giovanni; GSD Snc, Bibiana, hanno depositato pres-

so l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.r. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al Progetto dei poli estrattivi, Comune di Rorà, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A., rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun. / ven. 9-12 merc. 15-19), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di

45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'ing. Irene Bottino, tel. 011/861 3825, fax 011/ 861 4930.

Il Dirigente del servizio V.I.A.  
Paola Molina

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

**Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. - 1) Progetto di trasformazione di stalla per bovini in porcilaia, Scalenghe. Proponente: Odetto Giuliano, Scalenghe**

Si comunica che:

Il Sign. Odetto Giuliano, ha depositato presso l'Ufficio di deposito- Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di trasformazione di stalla per bovini in porcilaia localizzato in Comune di Scalenghe rientrante nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento di cui al punto n. 1) è l'Arch. Marta Petruzzelli - Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il Dirigente del servizio V.I.A.  
Paola Molina

Regione Piemonte - Direzione Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo

**Comunicazione di avvio del procedimento (legge 241/1990 - L.R. 27/1994, artt. 12 e 13) Richiesta contributi per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome a norma della L.R. 61/96 e s.m.i.**

Con la presente si comunica che al Settore Istruzione dell'Assessorato alla Cultura ed Istruzione è pervenuta la richiesta di contributo ai sensi della L.R. 61/96 e s.m.i. da parte dei Comuni sottoelencati..

La conclusione del procedimento amministrativo avverrà entro la fine dell'anno scolastico 2005 - 2006.

Il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Istruzione Dott.ssa Anna Maria Di Aichelburg.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Testa Maria Eugenia (011 4326413), Amerio Enza (011 4326411).

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Assistenza Scolastica, Settore Istruzione, Via Santa Teresa, 23 - 2° Piano - Torino.

Il Dirigente del Settore  
Anna Maria Di Aichelburg

Allegato

Comune	Prov.
Aglie'	TO
Ala di Stura	TO
Almese	TO
Avigliana	TO
Bardonecchia	TO
Beinasco	TO
Bibiana	TO
Borgaro Torinese	TO
Borgone di Susa	TO
Bosconero	TO
Brandizzo	TO
Bricherasio	TO
Bruino	TO
Brusasco	TO
Buriasco	TO
Bussoleno	TO
Buttigliera Alta	TO
Caluso	TO
Cambiano	TO
Candiolo	TO
Carmagnola	TO
Caselette	TO
Caselle Torinese	TO
Chieri	TO
Chiusa di San Michele	TO
Cirie'	TO
Coazze	TO
Collegno	TO
Condove	TO
Cumiana	TO
Druento	TO
Front	TO
Giaveno	TO
Grosso	TO
Ivrea	TO
La Loggia	TO
Leini	TO
Luserna San Giovanni	TO
Mathi	TO
Moncalieri	TO
Montalto Dora	TO
Montanaro	TO

Nichelino	TO	Zimone	BI
Oglianico	TO	Bellinzago Novarese	NO
Orbassano	TO	Borgo Ticino	NO
Orio Canavese	TO	Borgomanero	NO
Pancalieri	TO	Caltignaga	NO
Pecetto	TO	Cameri	NO
Perosa Argentina	TO	Castelletto Sopra Ticino	NO
Pianezza	TO	Cureggio	NO
Pinasca	TO	Galliate	NO
Pinerolo	TO	Inverio	NO
Piobesi	TO	Marano Ticino	NO
Piossasco	TO	Mezzomerico	NO
Poirino	TO	Novara	NO
Quassolo	TO	Pella	NO
Riva Presso Chieri	TO	Romentino	NO
Rivalba	TO	Sizzano	NO
Rivalta di Torino	TO	Sozzago	NO
Rivara	TO	Trecate	NO
Rivarolo Canavese	TO	Vespolate	NO
Rivoli	TO	Bannio Anzino	VB
Romano Canavese	TO	Baveno	VB
Rosta	TO	Calasca Castiglione	VB
Salbertrand	TO	Formazza	VB
San Benigno Canavese	TO	Ghiffa	VB
San Carlo Canavese	TO	Gravellona Toce	VB
San Francesco Al Campo	TO	Malesco	VB
San Giorgio Canavese	TO	Masera	VB
San Giusto Canavese	TO	Ornavasso	VB
San Mauro Torinese	TO	Piedimulera	VB
San Secondo di Pinerolo	TO	Pieve Vergonte	VB
Santena	TO	Premia	VB
Settimo Torinese	TO	Premosello Chiovenda	VB
Sparone	TO	Quarna Sotto	VB
Strambino	TO	Stresa	VB
Torino	TO	Valstrona	VB
Torre Pellice	TO	Vanzone con San Carlo	VB
Valperga	TO	Verbania	VB
Venaria	TO	Villadossola	VB
Villafranca Piemonte	TO	Alba	CN
Villareggia	TO	Bagnolo Piemonte	CN
Vinovo	TO	Bernezze	CN
Viù	TO	Boves	CN
Volpiano	TO	Bra	CN
Bianze'	VC	Busca	CN
Borgo d'Ale	VC	Canale	CN
Guardabosone	VC	Caraglio	CN
Moncrivello	VC	Castellinaldo	CN
Postua	VC	Cavallerleone	CN
Santhia'	VC	Cavallermaggiore	CN
Trino	VC	Centallo	CN
Valduggia	VC	Ceresole d'Alba	CN
Varallo	VC	Cervasca	CN
Vercelli	VC	Cervere	CN
Andorno Micca	BI	Cherasco	CN
Camburzano	BI	Cuneo	CN
Campiglia Cervo	BI	Faule	CN
Candelo	BI	Fossano	CN
Cavaglia'	BI	Garessio	CN
Donato	BI	Genola	CN
Dorzano	BI	Govone	CN
Mosso	BI	Grinzane Cavour	CN
Muzzano	BI	Lagnasco	CN
Netro	BI	Lequio Tanaro	CN
Occhieppo Inferiore	BI	Limone Piemonte	CN
Pollone	BI	Manta	CN
Salussola	BI	Marene	CN
Sordevolo	BI	Monasterolo di Savigliano	CN
Tollegno	BI	Mondovi'	CN
Trivero	BI	Murello	CN
Valdengo	BI	Narzole	CN
Vigliano Biellese	BI	Peveragno	CN

Pianfei	CN
Piasco	CN
Polonghera	CN
Priola	CN
Racconigi	CN
Roccaforte Mondovì	CN
Rossana	CN
Ruffia	CN
Saliceto	CN
Saluzzo	CN
San Damiano Macra	CN
Sanfront	CN
Savigliano	CN
Scarnafigi	CN
Torre San Giorgio	CN
Vernante	CN
Verzuolo	CN
Villanova Solaro	CN
Albugnano	AT
Asti	AT
Berzano di San Pietro	AT
Calamandrana	AT
Calliano	AT
Calosso	AT
Canelli	AT
Castagnole delle Lanze	AT
Castelnuovo Calcea	AT
Cerro Tanaro	AT
Cortiglione	AT
Costigliole d'Asti	AT
Isola d'Asti	AT
Mombaruzzo	AT
Moncalvo	AT
Nizza Monferrato	AT
Refrancore	AT
San Damiano d'Asti	AT
San Martino Alfieri	AT
San Paolo Solbrito	AT
Tigliole	AT
Villafranca d'Asti	AT
Villanova d'Asti	AT
Arquata Scrivia	AL
Casale Monferrato	AL
Cassano Spinola	AL
Lerma	AL
Lu	AL
Mornese	AL
Occimiano	AL
Oviglio	AL
San Cristoforo	AL
Serravalle Scrivia	AL
Stazzano	AL
Tassarolo	AL
Vignale Monferrato	AL
Vignole Borbera	AL

Regione Piemonte - Direzione Industria

**Progetto di prosecuzione, previo rinnovo della concessione mineraria "Bric Carlevà", della coltivazione della miniera di olivina", in località Crose dei Comuni di Vidracco, Baldissero Torinese e Castellamonte (TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 e contestuale valutazione di incidenza prevista dal regolamento regionale n. 16 del 16 novembre 2001 relativamente al SIC IT11100013 "Monti Pelati e Torre Cives"**

In data 26 luglio 2005 il sig. Ferrero Matteo, in qualità di legale rappresentante della Nuova Cives S.r.l. con sede legale in Savona, Via Paleocapa, 119, (Sede operativa e stabilimento in località Crose, Vidracco prov. Torino), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998, e contestuale Valutazione d'Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e del D.P.G.R. 16/R del 16 novembre 2001, relativamente al "Progetto di prosecuzione, previo rinnovo della concessione mineraria "Bric Carlevà", della coltivazione della miniera di olivina", in località Crose dei Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte (TO).

Contestualmente ha provveduto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della l.r. 40/1998, al deposito di copia degli elaborati progettuali, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi del linguaggio non tecnico presso l'ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 in Torino, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi su "Il Giornale del Piemonte del 26 luglio 2005, ed agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 12, determinando così l'inizio della fase valutativa.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 26 luglio 2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale Valutazione d'Incidenza è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero, Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'ing. Vito Orazio Colonna - tel. 011.4322154.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Per il Direttore Regionale  
Giuseppe Benedetto  
Renato Blangetti

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

**Progetto preliminare "Costruzione del collegamento autostradale Asti-Cuneo Lotto I-6 - Tangenziale di Cuneo" ; elaborati integrativi. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati integrativi e riavvio del procedimento inerente la procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986 nonché ex art. 3 del D.Lgs 190/2002**

In data 22.06.2005 la Società ANAS S.p.A., con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, e sede compartimentale in Torino, corso Matteotti 8, ha presentato alla Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale (prot. di ricevimento n. 9717/22 del 04/08/2005) la do-

cumentazione integrativa relativa al progetto preliminare "Costruzione del collegamento autostradale Asti-Cuneo Lotto I-6 - Tangenziale di Cuneo", in risposta a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Successivamente in data 11/07/2005 (prot. 10506/22 del 18/07/2005), il proponente ha provveduto a completare la documentazione, in modo da consentire il riavvio dell'istruttoria al fine del parere di competenza, ai sensi e per gli effetti della Legge 443/2001 e del D.Lgs 190/2002 di attuazione.

La stessa ANAS S.p.A. ha provveduto contestualmente al deposito degli stessi elaborati presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 5 del d.p.c.m. 377/1988.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17, Torino (con orario di apertura: 9.30 - 12.30), e presso la Direzione Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino, per trenta a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. di questo comunicato.

Con la D.G.R. n. 68-7676 dell'11.11.2002 la Giunta regionale ha assegnato alla struttura flessibile SETIS (Segreteria Tecnica Infrastrutture Strategiche, istituita con D.G.R. 122-12910 del 14.10.1996 e rinnovata con D.G.R. 24-28584 del 15.11.1999) la gestione di tutte le procedure di competenza regionale previste dalla L. 443/2001 e dai decreti di attuazione della stessa per le infrastrutture strategiche.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2002, la conclusione della procedura di VIA, nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ex art. 6 della legge 349/1986 nonché le valutazioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 190/2002, è stabilita entro 90 giorni dalla data di ricezione del progetto, avvenuta in data 11/07/2005.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito progetti regionale entro i medesimi termini temporali e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Enzo Gino, responsabile ex art. 12 L.R. 51/97 di una struttura organizzativa flessibile nell'ambito della Direzione Trasporti per l'attuazione di progetti di rilevanza strategica, nominato con Determina n. 407 del 04/08/2005 dell'ing. Aldo Manto, Direttore Regionale della Direzione Trasporti.

Il Responsabile dell'Istruttoria, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché della L.R. n. 27/1994, è l'ing. Gabriella Giunta (tel. 011/432.3926).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Enzo Gino

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363  
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li, / /

Prot n. \_\_\_\_\_

Spett . REGIONE PIEMONTE  
Bollettino Ufficiale  
P.zza Castello 165  
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi <span style="float: right;">€ 104,00</span>	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi <span style="float: right;">€ 52,00</span>	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci <span style="float: right;">€ 46,00</span>	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci <span style="float: right;">€ 23,00</span>	S3	

(\*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

*incollare in questo spazio la ricevuta di versamento*

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

## **AVVISO AI LETTORI**

**SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 (Euro 25,82).**

**LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.**

**PAGINA NON UTILIZZATA**

**PAGINA NON UTILIZZATA**

**PAGINA NON UTILIZZATA**



Palazzo della Regione

 **BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363  
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

*Direttore* Laura Bertino     *Dirigente* Valeria Repaci  
*Direttore responsabile* Roberto Salvio     *Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia  
*Abbonamenti* Daniela Romano     Roberto Falco, Sauro Paglini  
*Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio     Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.